

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 102

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 14 al 20 gennaio 1999)

### INDICE

BEDIN sulla società InfoCamere (4-09559) (risp. DILIBERTO, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	Pag. 7409	CORRAO: sui contributi agli istituti di ricerca agricola internazionali facenti parte del CGIAR (4-12850) (risp. RANIERI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	Pag. 7423
BEVILACQUA ed altri: sulle modalità di traduzione e trasferimento dei detenuti (4-10799) (risp. DILIBERTO, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	7410	COSTA: sui piani di inserimento professionale (4-11728) (risp. BASSOLINO, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	7424
BORNACIN: sul decesso di un cittadino algerino nell'ospedale civile Sant'Andrea della Spezia (4-09319) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i> )	7412	DI ORIO: sulla soppressione di alcune unità presso la pretura dell'Aquila (4-11425) (risp. DILIBERTO, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	7426
BUCCIERO, CARUSO Antonino: sul fallimento del quotidiano «Il telegiornale» (4-10818) (risp. DILIBERTO, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	7414	FUMAGALLI CARULLI ed altri: sulle strutture penitenziarie della Lombardia (4-11381) (risp. DILIBERTO, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	7427
CARCARINO: sulla prevenzione e la cura di una nuova forma di tubercolosi (4-07487) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i> )	7416	IULIANO: sul tribunale di Sala Consilina (4-11724) (risp. DILIBERTO, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	7428
CARUSO Luigi: sull'ospedale di Pachino (Siracusa) (4-02565) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i> )	7420	LORETO: sul conferimento dell'incarico di direttore generale al segretario comunale di Grottaglie (Taranto) (4-12131) (risp. PIAZZA, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica</i> )	7430
COLLA: sulle indagini riguardanti alcuni amministratori del comune di Fidenza (Parma) (4-09756) (risp. DILIBERTO, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	7421	MAGGIORE: sulle cerimonie di conferimento della stella al merito del lavoro (4-11649) (risp. BASSOLINO, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	7435

MANIERI: sul sostegno all'occupazione in provincia di Lecce (4-10852) (risp. BASSOLINO, ministro del lavoro e della previdenza sociale) Pag. 7435	7435	sul convegno «Cento idee per lo sviluppo» svoltosi a Catania nei giorni 2-4 dicembre 1998 (4-13349) (risp. CIAMPI, ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica) Pag. 7455	7455
MARCHETTI: sul cantiere navale di Marina di Carrara (4-10889) (risp. BASSOLINO, ministro del lavoro e della previdenza sociale) 7437	7437	SCOPELLITI, GERMANÀ: sulla sponsorizzazione della squadra nazionale di calcio da parte della Nike (4-11406) (risp. MELANDRI, ministro per i beni e le attività culturali) 7457	7457
MONTAGNINO: sull'ospedale di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta) (4-01171) (risp. BINDI, ministro della sanità) 7438	7438	SERENA: sul ritiro dal mercato del prodotto farmaceutico «Skin Cap» (4-08699) (risp. BINDI, ministro della sanità) 7458	7458
MONTELEONE: sulla rappresentatività sindacale dei sindacati nazionali dei radiologi e veterinari (4-13460) (risp. PIAZZA, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica) 7442	7442	SERVELLO ed altri: sui fondi per la ristrutturazione dei teatri italiani (4-12435) (risp. MELANDRI, ministro per i beni e le attività culturali) 7460	7460
MORO: sulle categorie professionali abilitate a sottoscrivere la dichiarazione di esecuzione dei lavori (4-09139) (risp. DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia) 7444	7444	SPECCHIA: sull'utilizzo del personale della ex base NATO di San Vito dei Normanni (4-09566) (risp. DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia) 7461	7461
MORO ed altri: sul concorso a notaio (4-09971) (risp. DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia) 7446	7446	TIRELLI, WILDE: sulle divisioni di cardiocirurgia degli Ospedali civili di Brescia (4-04228) (risp. BINDI, ministro della sanità) 7462	7462
PIERONI: sulla mancata assunzione di una giovane infermiera presso l'ospedale «Ni-guarda» di Milano (4-09239) (risp. BASSOLINO, ministro del lavoro e della previdenza sociale) 7449	7449	VELTRI, BRUNO GANERI: sul settore sanitario in Calabria (4-00242) (risp. BINDI, ministro della sanità) 7464	7464
PREIONI: sull'interrogatorio dell'onorevole Folenza presso la procura di Palermo (4-09160) (risp. DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia) 7450	7450	VILLONE: sul restauro dell'insula di San Giovanni a Carbonara a Napoli, destinata a sede degli uffici del giudice di pace (4-10983) (risp. DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia) 7465	7465
RIGO: sulla casa circondariale di Venezia (4-10844) (risp. DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia) 7451	7451	WILDE: sull'appalto dei servizi di manutenzione delle zone a verde presso impianti sportivi e uffici del CONI a Roma e provincia (4-11500) (risp. MELANDRI, ministro per i beni e le attività culturali) 7467	7467
ROSSI: sulla campagna pubblicitaria «Computer per la scuola» promossa dai supermercati Coop (4-09140) (risp. DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia) 7453	7453		

BEDIN. – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Premesso:

che l'assemblea dei lavoratori delle filiali e della sede di Roma di InfoCamere, la società di informatica delle camere di commercio, riunita a Roma il 6 febbraio 1998, ha proclamato lo stato di agitazione considerando le iniziative aziendali di chiusura delle filiali come un primo segnale di ridimensionamento strutturale dell'azienda, in un quadro di generale incertezza sui destini e le prospettive di sviluppo;

che InfoCamere, nella sua qualità di società per azioni consortile interamente appartenente al sistema camerale italiano, cura la tenuta informatica del registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e assume perciò una posizione di assoluto rilievo nella regolazione del sistema economico italiano;

che il registro informatico delle notizie dei protesti, previsto dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, al fine di accrescere il livello di certezza e di trasparenza dei rapporti commerciali, è stato affidato alle camere di commercio in modo da assicurare completezza, organicità e tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale, ma non è ancora operativo per mancanza del regolamento di attuazione, e ciò sta aggiungendo incertezza alla società di informatica camerale,

si chiede di sapere:

quali conseguenze si avranno per il sistema economico in seguito al ridimensionamento aziendale di InfoCamere;

quali siano i motivi che hanno finora impedito l'emanazione del regolamento di attuazione del registro informatico delle notizie dei protesti, previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, convertito con modifiche dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.

(4-09559)

(11 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che l'istituzione del registro informatico dei protesti, previsto dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, non rientra tra i compiti della Direzione generale degli affari civili di questo Ministero, essendo ricompresa nelle attribuzioni di competenza della camera di commercio.

Per ciò che concerne il regolamento di attuazione del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito dalla legge n. 480 del 15 novembre 1995, si fa presente che esso va emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia (si veda l'articolo 3-bis dello stesso decreto-legge).

In mancanza di notizie su iniziative adottate al riguardo, questa amministrazione non può che assicurare, fin da ora, tutta la collaborazione necessaria, non appena perverrà una proposta dal Ministero competente.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

DILIBERTO

(31 dicembre 1998)

BEVILACQUA, MARRI, PELLICINI, PACE, BONATESTA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la legge 26 luglio 1975, n. 354, reca disposizioni concernenti l'ordinamento penitenziario;

che con la legge 12 dicembre 1992, n. 492, è stato introdotto l'articolo 42-bis;

che quest'ultimo, al comma 4, prevede, in primo luogo, l'adozione di opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per evitare ad essi inutili disagi, in modo da rispondere alle esigenze di tutela della riservatezza dei detenuti nel rispetto della integrità psicofisica della persona sancita dalla Costituzione;

che la seconda parte del sopracitato comma 4 stabilisce: «L'inservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari»;

che la soluzione sanzionatoria appare assai blanda, considerato che il termine in essa utilizzato «valutabile» comporta totale discrezionalità da parte delle autorità a ciò preposte;

che, in secondo luogo, l'articolo in oggetto dispone tra i mezzi di sicurezza per evitare la fuga dei detenuti l'utilizzazione delle sole manette, rimanendo residuale il ricorso a mezzi diversi, qualora sussistano ragioni di sicurezza;

che con l'entrata in vigore della legge n. 395 del 1990 è stato affidato al Corpo di polizia penitenziaria il compito esclusivo della traduzione dei detenuti;

che l'articolo 90 della predetta legge n. 395 ha rinviato ad un successivo decreto del Ministro di grazia e giustizia la fissazione delle modalità del servizio;

che nella maggior parte dei casi accade che le traduzioni e i trasferimenti dei detenuti avvengano attivando le sirene dei furgoni o delle macchine di servizio;

che tali metodi contribuiscono ad evadere la riservatezza e le misure di cautela indispensabili al fine di evitare forme degradanti di giustizia-spettacolo,

gli interroganti chiedono di sapere:

se, in base a quanto previsto dall'articolo 90 della legge n. 395 del 1990 sopracitata, il Ministro in indirizzo abbia provveduto ad ema-

nare il decreto per la fissazione delle modalità di traduzione dei detenuti;

in caso negativo, quali siano i motivi del ritardo;

se non si ritenga opportuno emanare disposizioni anche al fine di rafforzare i meccanismi di cautela nell'effettuazione del servizio di traduzione e trasferimento, soprattutto quando ciò sia richiesto dalla particolare pericolosità dei soggetti tradotti e/o trasferiti;

se, in riferimento alla soluzione sanzionatoria contenuta nel comma 4 dell'articolo 42-bis della legge n. 492 del 1992, non si ritenga opportuno modificare la disposizione, prevedendo la obbligatorietà della valutazione dei comportamenti, contrastanti con la norma, ai fini disciplinari.

(4-10799)

(6 maggio 1998)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 5 della legge n. 395 del 1990 prevede, tra i vari compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, anche il servizio di traduzione dei detenuti ed internati, che è stato assunto, così come previsto dall'articolo 4 della legge succitata, con le modalità stabilite dal decreto-legge n. 572 del 23 dicembre 1995, nonché con le gradualità stabilite dai decreti interministeriali dell'8 febbraio 1996, del 28 agosto 1996 e, da ultimo, dell'11 aprile 1997.

È stato altresì emanato, con circolare n. 3413/5863 del 19 marzo 1996, modificata ed integrata, sia pur in minima parte, dalla circolare n. 3483/5933 del 30 luglio 1998, un modello organizzativo nel quale sono state fissate disposizioni relative sia all'organizzazione del servizio che alla sua operatività.

E proprio nell'ambito delle disposizioni operative è stata prevista la possibilità per il caposcorta, qualora esigenze di sicurezza lo richiedano, di adottare particolari misure di sicurezza (quali l'uso delle manette o l'impiego di dispositivi acustici e luminosi) da differenziare secondo la tipologia della traduzione, e di impartire specifiche disposizioni sulla vigilanza in relazione alla posizione giuridica, alla personalità o al regime di particolare sorveglianza del o dei traducendi.

La circostanza, quindi, che a fronte di particolari situazioni possa essere sacrificata la riservatezza dei soggetti tradotti (peraltro mai esposti alla curiosità del pubblico considerato il tipo di automezzi usati che, per loro configurazione, sono tali da proteggere gli occupanti dalla vista altrui) trova giustificazione nella prevalente esigenza di salvaguardare la sicurezza delle traduzioni.

Tuttavia, il personale preposto a tale servizio può rispondere disciplinarmente del proprio operato qualora violi, ingiustificatamente, le disposizioni poste a tutela della riservatezza dei soggetti tradotti, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 41 dell'ordinamento penitenzia-

rio. Soluzione sanzionatoria, questa, che a parere degli interroganti risulterebbe troppo blanda in quanto il termine ivi utilizzato, «valutabile», comporterebbe una totale discrezionalità da parte dell'autorità competente all'esercizio dell'azione disciplinare.

Va opportunamente precisato al riguardo che, secondo la prevalente giurisprudenza, la potestà disciplinare, pur costituendo esercizio di potere discrezionale da parte dell'amministrazione, corrisponde, altresì ad un suo preciso obbligo.

Mentre infatti la discrezionalità verte sull'accertamento della sussistenza e della gravità di fatto, sull'esame delle prove e sulla scelta del tipo di sanzione da irrogare (tutte le valutazioni che rientrando nei cosiddetti apprezzamenti di merito della pubblica amministrazione si sottraggono al sindacato di legittimità se non per vizi logici), una volta accertato il fatto disciplinarmente punibile, l'amministrazione non può ingiustificatamente ritardare l'inizio del procedimento disciplinare, ma ha l'obbligo di agire, essendo l'esercizio del potere disciplinare volto alla tutela non di interessi propri bensì di interessi pubblici.

Da quanto sopra premesso consegue che la discrezionalità lamentata dagli interroganti non rientra nella fase dell'esercizio dell'azione che, si ribadisce, è obbligatorio una volta accertato il fatto, quanto nella valutazione del fatto stesso.

Pertanto, una modifica letterale del testo dell'articolo 41*bis*, comma 4, dell'ordinamento penitenziario non verrebbe ad incidere sulla portata di una norma che, nonostante la sua dubbia formulazione, deve continuare ad essere letta alla luce della costante interpretazione giurisprudenziale.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
DILIBERTO

(8 gennaio 1999)

BORNACIN. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che nella giornata di martedì 13 gennaio 1998 è stato rinvenuto nel bagno della sala d'aspetto dell'ospedale civile Sant'Andrea della Spezia il cadavere di un cittadino algerino deceduto da oltre quattro giorni;

che il cadavere dell'extracomunitario, vista la lunga esposizione all'aria, era ovviamente in stato di avanzata decomposizione organica;

che questa grottesca vicenda evidenzia una serie di gravissime mancanze da parte della direzione dell'ospedale spezzino, rese ancor più palesi dal fatto che nessuno ha pensato per oltre quattro giorni ad aprire la porta del bagno del pronto soccorso, chiusa per la rottura di una serratura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per risalire ai responsabili di questa inqualificabile vicenda.

(4-09319)

(22 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Dagli elementi acquisiti per il tramite del Commissario del Governo nella regione Liguria è possibile ricostruire le modalità e le circostanze in cui è maturato l'increscioso episodio avvenuto presso il presidio ospedaliero «Sant'Andrea» di La Spezia (AUSL n. 5 «Spezzino»).

Nella mattinata del 13 gennaio 1998, la direzione sanitaria del «Sant'Andrea» veniva informata che nel servizio igienico della sala di attesa del pronto soccorso era stato rinvenuto un cadavere e che del fatto era stata avvertita, nel frattempo, la squadra mobile della polizia di Stato.

Le indagini effettuate ed il successivo intervento del medico legale ponevano in evidenza che il decesso era pregresso.

Il cadavere veniva identificato in un paziente che aveva richiesto una prestazione di pronto soccorso alcuni giorni prima.

Il giorno 9 gennaio 1998, verso le ore 13,30 era stato trasportato al pronto soccorso del «Sant'Andrea» un paziente, dichiaratosi il signor Sam Farid, di nazionalità algerina, identificato in un momento successivo al decesso come signor Manseur Benzine.

Il paziente veniva sottoposto a terapia medica e tenuto in osservazione per alcune ore.

La proposta di ricovero veniva rifiutata dal signor Farid, che alle ore 18,30 circa si avviava verso l'uscita del pronto soccorso.

Prima di lasciare i locali, il signor Farid chiedeva all'agente della polizia presente l'ubicazione di un servizio igienico e veniva indirizzato a quello presso la sala di attesa del pronto soccorso.

Tale servizio igienico viene utilizzato dagli utenti in attesa esclusivamente dopo aver ricevuto la chiave dal personale del pronto soccorso, a cui essa dev'essere riconsegnata.

Tuttavia, a causa dello smarrimento delle chiavi di accesso al servizio igienico, dal 30 dicembre 1997 la porta del locale era lasciata aperta ed anzi era stato appositamente reso inservibile il nottolo della sua serratura.

Dagli accertamenti effettuati è possibile desumere che il signor Farid dopo essere entrato nel locale abbia armeggiato con la serratura della porta, provocandone il blocco in chiusura.

Nessuno ha notato il fatto per l'intera serata, quantunque il servizio igienico fosse dotato anche di un campanello interno di segnalazione.

Il giorno seguente l'addetta alle pulizie, rilevato che la porta era chiusa, diversamente dai giorni precedenti, si rivolgeva al personale in servizio al pronto soccorso, apprendendo che le chiavi erano state smarrite.

A questo punto, l'adetta alle pulizie proseguiva il proprio lavoro negli altri locali.

Anche l'11 gennaio altri addetti alle pulizie ricevevano la stessa risposta.

La mattina del 12 gennaio il caposala del pronto soccorso, constatato che la porta permaneva chiusa, telefonava all'officina del «Sant'Andrea», richiedendo l'intervento urgente di un meccanico.

In quel momento, tuttavia non era in servizio alcun meccanico.

Il giorno dopo, alle ore 7,30 veniva di nuovo richiesto l'intervento di un meccanico che, subito intervenuto, provvedeva all'apertura della porta, con il conseguente rinvenimento del cadavere.

In base a quanto affermato dalle autorità sanitarie liguri, l'episodio deve attribuirsi, piuttosto che a reali disfunzioni e carenze organizzative del presidio ospedaliero, alla concorrenza di comportamenti inadeguati da parte del personale dipendente coinvolto nella vicenda e, in specie, all'inosservanza delle elementari norme comportamentali che richiedono consuete verifiche rivolte al controllo della persistenza di adeguate condizioni di igiene e sicurezza in ambito lavorativo.

In effetti, anche se non era possibile ipotizzare la correlazione tra la chiusura della porta del locale e la presenza di qualcuno nel suo interno, nessuno ha prestato particolare attenzione alle segnalazioni che il bagno era chiuso, così che malgrado le lamentele degli utenti e la mancata effettuazione delle pulizie fino al giorno 13 gennaio non si è provveduto ad effettuare l'apertura della porta.

Sulla vicenda sono in corso indagini disposte dalla magistratura per accertare la sussistenza di specifiche responsabilità soggettive.

*Il Ministro della sanità*

BINDI

(7 gennaio 1999)

BUCCIERO, CARUSO Antonino. – *Al Ministro di grazia e giustizia.*

– Premesso:

che «Il Giornale» ha pubblicato il 1° marzo 1998 un articolo a firma Filippo Facci nel quale si è data notizia che il curatore del fallimento del quotidiano «Il telegiornale» (Rita Albano) minacciava azione revocatoria nei confronti di un notissimo ex pubblico ministero e ora parlamentare per aver egli ricevuto lire 100 milioni lordi dall'editore fallito, poco tempo prima della dichiarazione di fallimento;

che tale somma pare sia stata pagata per prestazioni paraintellettuali in base ad un contratto di cui non c'è traccia;

che il pubblico ministero delegato (Giulia Perrotti; procura Milano) ha contestato all'editore il reato di bancarotta preferenziale per tale versamento;

che pare che il beneficiario, il notissimo ex pubblico ministero e ora parlamentare, abbia restituito dei 100 milioni lordi (81 milioni al



netto, si presume, della ritenuta d'acconto) soltanto 40 milioni, avendo egli eccepito di aver dovuto pagare 53 milioni di imposte e di voler trattenere 7 milioni a parziale copertura delle sole spese vive,

si chiede di sapere:

se il giudice delegato al fallimento abbia o meno autorizzato questa transazione e se il curatore l'abbia o meno proposta;

se non appaia incongrua la detrazione di lire 53.000.000 per tasse che sono eccessive rispetto alla singola operazione ma congrue rispetto ad altri rilevanti redditi del notissimo ex pubblico ministero e ora parlamentare, e conseguentemente tasse non addebitabili al solo fallimento;

se i fatti riportati dalla stampa succitata rispecchino effettivamente la realtà, come il giudice delegato abbia potuto accertare tale transazione a fronte di un fallimento creditore *per tabulas* e di un debitore del quale, a quanto pare, occorre fidarsi sulla parola.

(4-10818)

(6 maggio 1998)

RISPOSTA. - Per rispondere ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto è stato interessato il presidente della seconda sezione fallimentare del tribunale di Milano.

Dalle informazioni ricevute e dalla documentazione acquisita risulta che in data 26-27 maggio 1998 il curatore del fallimento della Editoriale T.G. spa, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, sottopose al tribunale istanza di transazione con riferimento all'azione revocatoria proposta nei confronti del dottor Antonio Di Pietro per il pagamento della somma di lire 81.000.000 effettuato nell'imminenza della dichiarazione di fallimento, quale compenso per l'attività di «garante editoriale» per il mese di maggio 1995 e per le «prestazioni editoriali» dello stesso mese.

L'azione revocatoria era stata autorizzata dal giudice delegato con provvedimento del 4 novembre 1996.

Le trattative intercorse tra le parti portavano alla proposta di definire la pratica con il versamento nelle casse fallimentari della somma di lire 40.000.000, a condizione che la causa di revocazione non venisse iscritta a ruolo, malgrado l'atto di citazione fosse stato già notificato nel corso delle trattative stesse.

Il tribunale, ritenuta la proposta transattiva vantaggiosa per il risultato economico che ne sarebbe conseguito alla procedura, oltre che conveniente, atteso che con la rimozione della controversa poteva essere accelerato il corso della procedura medesima, con decreto 29-30 maggio 1998 autorizzava la stipula della transazione.

Dalla vicenda in esame non appaiono emergere elementi apprezzabili sul piano disciplinare nei confronti di magistrati.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

DILIBERTO

(8 gennaio 1999)

CARCARINO. – *Al Ministro della sanità.* – L'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in atto anche a livello informativo per la prevenzione e la cura di una forma di tubercolosi resistente ai trattamenti farmacologici che si è diffusa negli ultimi tempi rapidamente in oltre quarantadue Stati degli USA.

(4-07487)

(16 settembre 1997)

RISPOSTA. – Fin dall'inizio degli anni '90 si è verificata una recrudescenza dei casi di tubercolosi negli Stati Uniti ed in paesi dell'Europa occidentale dove l'incidenza di tale patologia era progressivamente diminuita, tanto da farla ritenere ormai quasi debellata.

È stato rilevato, inoltre, l'incremento della resistenza dei micobatteri tubercolari ai farmaci impiegati per la cura della malattia.

Anche il nostro paese, dopo i minimi livelli di morbosità osservati tra gli anni '70 ed '80, risulta interessato da tale recrudescenza ed ha raggiunto l'attuale livello di 9,5 casi per 100.000 abitanti.

L'Italia rimane, tuttavia, un paese a bassa incidenza di tubercolosi (a titolo di esempio, nel 1994 vennero segnalati 55 casi per 100.000 abitanti in Portogallo).

Infatti, secondo i dati forniti dall'Organizzazione mondiale della sanità, la morbosità globale per tubercolosi è attestata su valori di 59 casi per 100.000 abitanti.

La tubercolosi continua ad essere un terribile flagello nei paesi in via di sviluppo, in cui un individuo su tre risulta infetto dal bacillo di Koch ed uno su trenta sviluppa la malattia.

L'incidenza della TBC osservata nel continente europeo (compresi gli Stati dell'ex Unione Sovietica, la Turchia ed Israele) è di 34 casi per 100.000 abitanti.

Le indagini effettuate dall'Istituto superiore di sanità organo tecnico-scientifico del Ministero della sanità, e da altri centri di ricerca hanno permesso di dimostrare che, in Italia, la causa di gran lunga prevalente dell'aumento dei casi di tubercolosi negli anni '90 è l'infezione dal virus dell'immunodeficienza acquisita (AIDS-HIV), la cui progressione nel devastare le difese immunitarie del paziente rende molto più facile e frequente il passaggio dall'infezione con il bacillo di Koch, che decorre in molti soggetti senza la malattia tubercolare, allo sviluppo della malattia stessa.

La distinzione fra infezione e malattia appare molto importante, in quanto solo il soggetto malato, e non anche quello infetto, è potenzialmente contagioso.

Le stesse indagini hanno posto in evidenza che i casi di tubercolosi, negli immigrati nel nostro paese, sono una sostanziale minoranza fra tutti quelli riscontrati (10,5 per cento a livello nazionale con una punta massima del 23,6 per cento nel Lazio, dati del 1994).

Infatti, anche se gli immigrati provengono in larga misura da paesi ad alta prevalenza di infezione tubercolare, così che la loro proporzione di infetti risulta relativamente maggiore della popolazione italiana, tuttavia essi non sono necessariamente più frequentemente ammalati di tubercolosi.

L'eventuale passaggio da infezione a malattia tubercolare può verificarsi, in Italia, soprattutto a causa delle condizioni spesso molto degradate in cui molti immigrati vivono, tenuto anche conto delle difficoltà da essi incontrate nell'inserimento nella vita sociale e nell'utilizzazione delle misure di diagnosi e prevenzione offerte dal Sistema sanitario nazionale.

L'Organizzazione mondiale della sanità già da tempo ha richiamato l'attenzione dei paesi occidentali maggiormente industrializzati sul fenomeno della riemergenza della tubercolosi, nonché sulla necessità di stroncarne l'incidenza mediante l'individuazione del soggetto contagioso (affetto da tubercolosi polmonare bacillifera) ed il suo adeguato trattamento con farmaci attivi in combinazione, in modo da renderlo non più contagioso e da curare la malattia.

Questa strategia, che comporta la realizzazione di omogenee e comuni misure *standard* nella prevenzione e terapia antitubercolare, se opportunamente implementata, vanta un'altissima percentuale di successo, in specie ove venga accompagnata dall'individuazione di tutti i contatti ed all'instaurazione di una chemioprolifassi efficace a prevenire l'insorgenza della TBC.

Le misure prospettate a livello internazionale debbono applicarsi, ovviamente, anche agli immigrati.

Com'è noto, in Italia le misure di sorveglianza ai fini epidemiologici, di prevenzione e di controllo della malattia tubercolare vantano una lunga tradizione.

Tale patologia è, infatti, soggetta a notifica obbligatoria fin dal 1940, ma nei decenni precedenti venivano raccolti, a fini previdenziali ed assistenziali, dati relativi ai casi di tubercolosi confermati.

Molte regioni hanno avviato, nell'ambito delle proprie competenze in materia di sanità pubblica, sistemi di sorveglianza dedicati alla tubercolosi, i cui risultati vengono periodicamente forniti al Ministero della sanità che, d'altra parte, ha impartito con circolare del 27 marzo 1995, «Protocollo per la notifica dei casi di tubercolosi», istruzioni alle regioni per una più omogenea ed adeguata raccolta dei dati da trasmettere a livello centrale, corredandole con la «definizione di caso» di tubercolosi.

La vaccinazione con il vaccino Calmette - Guerin (BCG) è obbligatoria in Italia dal 1970 per alcune ben definite categorie di soggetti considerati a maggior rischio, tra cui gli operatori sanitari, le persone conviventi o a contatto con malati di tubercolosi, il personale militare all'atto dell'arruolamento.

La vaccinazione è obbligatoria, inoltre, per i bambini di età compresa tra i 5 e i 15 anni, cutinegativi al test della tubercolina, residenti in zone depresse ed a elevato indice di infezione tubercolare (positività alla prova della tubercolina superiore al 5 per cento in bambini di 6 anni), o figli o conviventi di ammalati di tubercolosi o ex tubercolotici; per il personale di assistenza in servizio presso ospedali sanatoriali; per i soggetti cutinegativi addetti ad ospedali, cliniche, istituti psichiatrici, per gli studenti in medicina e allievi infermieri; per le reclute.

Poiché da molti anni in nessuna regione italiana viene registrata una prevalenza di infezioni tubercolari, nei bambini di 6 anni, superiore al 5 per cento la vaccinazione antitubercolare dell'infanzia è di fatto limitata ai bambini figli o a contatto di malati di tubercolosi o di personale sanatoriale.

Inoltre, per alcune categorie, attualmente sono obbligatori anche *screening* periodici per l'individuazione di infezioni tubercolari.

La prova della tubercolina, seguita se necessario dalla radiografia del torace, è obbligatoria per:

i bambini di 6 e 9 anni frequentanti la prima e la quarta elementare ed i ragazzi frequentanti la terza media (classi filtro);

per gli insegnanti e il personale scolastico in generale, in contatto con gli studenti;

per le reclute e per il personale di pubblica sicurezza, compresi gli agenti di polizia penitenziaria, al momento dell'arruolamento.

Oltrechè per queste categorie, la prova della tubercolina viene anche eseguita per:

personale addetto alla manipolazione degli alimenti;

personale alberghiero;

tutti coloro che richiedono il certificato di sana e robusta costituzione.

Lo *screening* dei bambini di 6 anni rappresenta la base per la valutazione della prevalenza dell'infezione tubercolare e l'identificazione delle aree in cui eseguire la vaccinazione dei ragazzi.

L'esigenza di adattare le misure di prevenzione e di controllo della malattia tubercolare, attualmente applicate alle recenti, peculiari situazioni epidemiologiche riscontrate anche nel nostro paese, ha dato origine ad una serie di iniziative rivolte ad intensificare la lotta alla tubercolosi, con maggiore attenzione per i «nuovi» gruppi ad alto rischio (immigrati, nomadi, emarginati, sieropositivi ed individui contagiati da AIDS - HIV, detenuti e personale penitenziario).

Proprio a tal riguardo, il Gruppo di studio per la prevenzione ed il controllo della TBC, insediato presso il Ministero della sanità nel 1994, sta elaborando una serie di linee guida per la prevenzione della tubercolosi nei principali gruppi a rischio.

In tale ambito, può venir efficacemente fronteggiato e pianificato il problema della prevenzione della TBC per gli immigrati, delineando i necessari programmi di *screening* e sorveglianza per l'identificazione tempestiva dei malati, il loro trattamento e l'individuazione dei contatti.

Lo stesso Gruppo di studio ha definito una serie di proposte rivolte a modificare la vigente legislazione in materia di vaccinazione antitubercolare e di *screening* tubercolinici.

Tali proposte, su cui è tenuto ad esprimere il proprio parere il Consiglio superiore di sanità, investono la legge 14 dicembre 1970, n. 1088, riguardandone la modifica dell'articolo 10 che individua i soggetti cuti-negativi suscettivi di vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, nonché la sospensione dello *screening* tubercolare in bambini e personale scolastico (pratica risultata di scarso valore predittivo a causa della bassa prevalenza dell'infezione tubercolare in Italia), con destinazione delle risorse risparmiate a vantaggio di interventi di prevenzione rivolti ai gruppi ad alto rischio.

In tale ambito rientra un'iniziativa che vede la collaborazione del Ministero della sanità e di quello di grazia e giustizia, allo scopo di verificare, mediante *screening* tubercolinici eseguiti all'ingresso nel penitenziario e con successive cadenze periodiche, l'incidenza e la prevalenza dell'infezione tubercolare nella popolazione carceraria e nello stesso personale di custodia, considerati tra i gruppi maggiormente a rischio.

Infine, per quanto riguarda l'incremento dell'attività di studio e ricerca per delimitare l'impatto e la diffusione della tubercolosi, si rappresenta che il Ministero della sanità ha finanziato una ricerca multicentrica per verificare l'incidenza della malattia tubercolare nelle categorie più a rischio, in ragione delle loro condizioni di vita e del disagevole accesso ai servizi sanitari, quali gli immigrati regolari e clandestini.

Accanto a questa iniziativa è in pieno sviluppo il programma di ricerca sulla TBC avviato dall'Istituto superiore di sanità nell'ambito del Progetto nazionale tubercolosi, che si avvale di oltre sessanta unità operative selezionate tra quelle operanti nel territorio nazionale ed in grado di eseguire ricerche avanzate sull'epidemiologia, la diagnosi, la patogenesi, l'innocuità, la prevenzione e la clinica della malattia in questione. Non sono mancati, finora, interessanti risultati, quali, ad esempio, quelli concernenti la diagnosi rapida attraverso «PCR» (reazione polimerasica a catena) ed il conseguente, ottimale trattamento chemioterapico.

Deve soggiungersi, infine, che fra gli «obiettivi» previsti dal nuovo Piano sanitario nazionale 1998-2000 in corso di approvazione per le malattie infettive v'è anche quello di assicurare in tutto il paese il comple-

tamento della terapia anti-TBC, secondo il ciclo prescritto, nell'85 per cento dei casi identificati.

Tra le relative «azioni» è prevista l'istituzione di una rete nazionale di sorveglianza della TBC umana nelle sue varianti più pericolose, perché farmacoresistenti.

Si ritiene che il corretto trattamento farmacologico per un periodo adeguato, l'educazione del paziente alla terapia e la continua supervisione del trattamento instaurato a cura di personale sanitario qualificato potranno favorire la maggiore efficacia della terapia e consentiranno di limitare il numero dei portatori di ceppi bacillari resistenti ad uno o più farmaci impiegati per la cura della malattia.

*Il Ministro della sanità*

BINDI

(7 gennaio 1999)

CARUSO Luigi. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che l'ospedale di Pachino (Siracusa), il cui progetto risale al 1949 e i cui lavori di costruzione sono stati iniziati nel 1971, è ancora in fase di completamento;

che l'ospedale più vicino alla città si trova a Noto, a circa 25 chilometri di distanza;

che la popolazione di Pachino è di circa 30.000 abitanti, a cui va aggiunta quella della vicina Portopalo di Capo Passero, e che tale numero raddoppia d'estate;

che è stata recentemente riaperta, grazie alle forti pressioni della cittadinanza, la guardia medica permanente, in funzione da circa un anno, per fronteggiare temporaneamente l'isolamento di Pachino e di Portopalo dovuto al lento rifacimento della strada provinciale Noto-Pachino, ma che essa opera senza avere attrezzature e personale medico adeguati (impossibile persino suturare le ferite più lievi per mancanza dell'apposito filo!);

che l'ambulanza a disposizione dei cittadini risulta più apprezzabile come auto storica che come mezzo di trasporto, essendosi più volte fermata durante il tragitto, in alcuni casi con conseguenze letali per i malati, e che questo stesso inadeguato servizio diventa sempre più precario sia per la mancanza di personale sanitario sia per gli enormi ritardi nei pagamenti del concessionario, il quale minaccia periodicamente di cessare la sua attività;

che non è sempre operativa la guardia medica notturna e anche quella istituita nei mesi estivi nella località marina di Marzamemi versa in situazione di forte disagio,

si chiede di sapere se il Ministro assumerà provvedimenti, nei limiti della sua competenza, per porre fine allo stato di grave abbandono sanitario in cui versa una popolazione così numerosa, in particolare provvedendo all'inserimento della città di Pachino tra i presidi territoria-

li d'emergenza, sollecitando il completamento dei lavori dell'ospedale e attrezzandolo adeguatamente per le funzioni allo stesso eventualmente attribuite, sollecitando l'ASL per quanto di sua competenza ed intervenendo con urgenza almeno per rendere efficiente il servizio di guardia medica permanente.

(4-02565)

(24 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Dalle notizie acquisite presso le autorità socio-sanitarie della regione siciliana per il tramite del locale Commissariato dello Stato, risulta che la competente AUSL n. 8 «Provincia di Siracusa» abbia attivato una serie di servizi di assistenza sanitaria a vantaggio dei residenti nella zona Pachino - Porto Palo di Capo Passero.

Il centro di guardia medica permanente indicato nell'atto parlamentare in esame svolge il proprio compito in ossequio a quanto previsto dall'articolo 52 del vigente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, ed è dotato dell'attrezzatura necessaria all'espletamento delle proprie funzioni.

L'autolettiga a disposizione, ancorché vetusta, consente di effettuare il trasporto urgente negli ospedali di Noto ed Avola.

La guardia medica notturna è sempre operativa, mentre la guardia medica turistica istituita nella località marina di Marzamemi, interessata al flusso turistico nei mesi estivi, è funzionante per 24 ore su 24 nel periodo di attività (dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno).

Presso la località marina viene assicurato, nello stesso periodo, un servizio stanziale di ambulanza.

È in fase di programmazione la costituzione di un presidio territoriale di emergenza, mentre l'edificio che era inizialmente destinato ad ospitare l'ospedale di Pachino verrà riconvertito, in base alle previsioni del Piano sanitario regionale, in centro per degenti gravi, con una dotazione di 20 posti-letto, in quanto la rete regionale degli ospedali non ne prevede alcuno in tale zona, data la vicinanza degli ospedali di Noto e di Avola.

*Il Ministro della sanità*

BINDI

(7 gennaio 1999)

---

COLLA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nel mese di gennaio del 1996 rispettivamente i quotidiani la «Gazzetta di Parma» e «L'Unità – inserto locale» pubblicarono la notizia secondo cui «Il sindaco di Fidenza (Parma), Massimo Tedeschi, l'ex assessore ai lavori pubblici, Ugo Macchidani e l'ex consigliere comunale e segretario della DC, Gabriele Cremona, sono sottoposti ad un'inda-

gine avviata dal Procuratore della Repubblica di Parma, Giovanni Panebianco, per una serie di delibere di approvazione di varianti al piano regolatore, licenziate al termine di diverse sedute consiliari tenutesi nell'estate 1992, le cosiddette «variantine»;

che inoltre sembra che il pubblico ministero Panebianco abbia infatti, inoltrato una richiesta per ottenere una proroga di sei mesi alla scadenza del termine fissato per la conclusione delle indagini, secondo quanto prescritto dall'articolo 406 del codice di procedura penale;

considerato che probabilmente, secondo la tempistica evidenziata le indagini preliminari sono già scadute senza che nulla al riguardo sia stato divulgato dagli organi di stampa,

l'interrogante chiede di sapere se, constatata la rilevanza istituzionale, amministrativa e politica dei personaggi coinvolti dagli organi di stampa, il Ministro in indirizzo non ritenga di verificare fino a che punto ed in quali termini si sia evoluta la sopracitata vicenda giudiziaria.

(4-09756)

(19 febbraio 1998)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Parma ha riferito quanto segue.

A seguito degli esposti del consigliere comunale di Fidenza Alcide Bizzarri e dell'ingegner Giuseppe Bifulco, legale rappresentante della ditta ATEC di Milano, iscritti rispettivamente in data 28 gennaio 1993 n. 114/93, mod. 45, ed in data 1° marzo 1993 al n. 279/93, mod. 45, sono stati aperti due distinti procedimenti penali, il primo in data 26 settembre 1994 al n. 892/94, mod. 21, il secondo in data 20 ottobre 1994 al n. 978/94, mod. 21, entrambi nei confronti di persona da identificare, per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, in danno del comune di Fidenza. Nell'ambito del primo procedimento, in data 15 novembre 1994 è stato conferito incarico di consulenza tecnica al professor Roberto Gianolio ed all'ingegner Roberto Canziani, onde accertare la regolarità della gara d'appalto per l'integrazione ed il potenziamento dell'impianto di depurazione del comune di Fidenza. I due procedimenti (per i quali le indagini sono state prorogate rispettivamente fino al 10 novembre 1995 e fino al 5 dicembre 1995) sono stati riuniti in data 5 maggio 1995 per connessione oggettiva e successivamente iscritti in data 7 novembre 1995 al n. 609/95, mod. 44. Per tale procedimento, essendo ancora in corso la perizia sopra menzionata, il giudice per le indagini preliminari in data 9 novembre 1995 ha autorizzato la prosecuzione delle indagini ai sensi dell'articolo 415 del codice di procedura penale.

A seguito del deposito della perizia in data 19 marzo 1996, è stato, quindi, aperto procedimento penale in data 26 marzo 1996 n. 334/96, mod. 21, nei confronti di Massimo Tedeschi, Lino Bonari, Vinicio Benassi, Ugo Sergio Macchidani, Sergio Varani, Cesare Del Nevo e Gior-



gio Tinelli per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, commesso in Fidenza in data 4 giugno 1992.

Per tale procedimento in data 28 marzo 1996 è stata formulata dal pubblico ministero richiesta di archiviazione, non essendo stati ravvisati elementi di illiceità penalmente rilevanti; tale richiesta è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari in data 27 aprile 1996.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
DILIBERTO

(8 gennaio 1999)

---

CORRAO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Si chiede di conoscere:

l'ammontare del contributo annuale (dagli anni 1990 ad oggi) a favore degli istituti di ricerca agricola internazionali facenti parte del «Consultive group on international agricultural research» (CGIAR) presso la Banca mondiale;

se in tali anni il Ministero si sia avvalso di cosiddetti nodi nazionali italiani nell'ambito di progetti pilota.

(4-12850)

(27 ottobre 1998)

RISPOSTA. – Il CGIAR (Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale) è una associazione informale di organizzazioni internazionali, istituzioni private e Governi in qualità di donatori bilaterali e multilaterali che riunisce una rete di 16 centri internazionali di ricerca agricola e che opera in stretta collaborazione con tutti i settori del sistema di ricerca agricola globale sotto la presidenza della Banca mondiale.

I 16 centri internazionali sono ciascuno completamente autonomo sotto la guida del proprio consiglio di amministrazione. L'azione generale dei vari centri è coordinata dalle strategie indicate dal gruppo dei donatori.

Per garantire ai donatori una adeguata assistenza nelle scelte di natura tecnica, il Gruppo si è dotato di un organo di controllo consultivo, il Technical advisory committee, con sede presso la FAO, formato da agronomi di fama internazionale.

Il CGIAR si è dotato di un segretario permanente con sede presso la Banca mondiale e con il compito di facilitare i legami con i centri.

Obiettivo principale del CGIAR è la riduzione della povertà e la protezione dell'ambiente per una sicurezza alimentare sostenibile. Tale obiettivo è perseguito tramite la promozione di una agricoltura sostenibile nei paesi in via di sviluppo e con la produzione di «international public goods» (prodotti della ricerca troppo costosi per i contadini con scarse risorse e attività di ricerca che non presentano interesse di investimento da parte di privati).

L'Italia partecipa alle attività del CGIAR dal 1976; la cooperazione italiana concede un contributo annuale basato sulla disponibilità di risorse finanziarie a disposizione. Il contributo per il 1998 è stato di 4,5 miliardi di lire ripartito tra 9 centri del Gruppo consultivo.

La ripartizione del contributo è basata sulla coincidenza delle priorità e sulle possibili sinergie con altre attività della cooperazione italiana nel settore: coerenza con le priorità settoriali e cioè sviluppo umano, agricoltura, sviluppo piccola e media imprenditorialità, coerenza con le attività della cooperazione italiana nel settore agricolo e dello sviluppo rurale, priorità della ricerca applicata rispetto alla ricerca di base, potenziamento delle istituzioni nazionali nei paesi in via di sviluppo, esistenza di rapporti positivi di collaborazione con istituti di ricerca italiani (Università di Viterbo, Milano, Napoli, La Sapienza, CNR), presenza di esperti italiani nei centri e possibilità di stabilire nuove collaborazioni con istituzioni di ricerca italiane.

Tra i 16 centri ve ne sono alcuni che hanno rapporti informali e non ne hanno affatto con istituzioni italiane, non ricevono finanziamenti dall'Italia e tuttavia svolgono attività che rispondono pienamente alla priorità tematiche della cooperazione italiana, in particolare con quel che concerne lo sviluppo umano, la conservazione delle risorse, la piccola e media imprenditorialità, ed alcune di queste attività hanno luogo nelle aree geografiche per la cooperazione italiana prioritarie.

Pertanto, i principali criteri adottati per l'allocazione del contributo annuale ai vari centri sono collegamenti e sinergie con la rete di ricerca italiana, temi trattati importanti per la cooperazione italiana, attività svolta in paesi in via di sviluppo prioritari per l'Italia.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

RANIERI

(15 dicembre 1998)

---

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che i piani d'inserimento professionale presentano diverse difficoltà attuative, da ascrivere alle libere interpretazioni ed alle lentezze applicative degli uffici periferici del Ministero del lavoro preposti al corretto svolgimento dei piani;

che i piani d'inserimento professionale hanno come previsione una durata di 12 mesi e che una lunga trafila burocratica ha fatto slittare l'attivazione dei piani dal gennaio 1998 al maggio-giugno 1998, negando la possibilità ai giovani privi di occupazione di lavorare per 12 mesi;

che sarebbe sufficiente una interpretazione autentica del Ministero del lavoro per far sì che i piani avessero una durata effettiva di 12 mesi, come previsto dalla legge;

che alla data del 22 giugno 1998 non era stato ancora comunicato dall'ufficio provinciale del lavoro il numero di conto corrente postale o bancario sul quale effettuare i versamenti mensili a carico dei datori di lavoro ed a carico del Ministero del lavoro;

che i fondi per la provincia di Lecce sono già stati stanziati e rimangono fermi presso la Banca d'Italia perchè nessuno conosce la procedura da seguire per far sì che i giovani già inseriti possano essere regolarmente retribuiti;

che molte aziende hanno dovuto anticipare in tutto o in parte le somme spettanti, per non deludere le aspettative dei giovani;

che molte aziende hanno invece rinunciato ad attivare i piani d'inserimento professionale loro assegnati in quanto ritengono i 12 mesi un periodo irrinunciabile per la formazione di un giovane,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per snellire e chiarire la procedura burocratica per incentivare e motivare l'applicazione di queste misure «tamponate» in favore dell'occupazione.

(4-11728)

(3 luglio 1998)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I piani di inserimento professionale per i giovani privi di occupazione (articolo 15 della legge n. 451 del 1994 e successive modifiche) rappresentano una misura di politica del lavoro relativamente recente. Essa ha richiesto in fase di «prima applicazione» la predisposizione di una procedura *ad hoc*, che indubbiamente può avere incontrato alcune difficoltà, ormai del tutto superate. Pertanto, ad oggi, si tratta di una misura entrata «a regime», che sta favorendo l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, oltre a rendere possibile al giovane neoinserto un primo duraturo contratto con il mercato del lavoro.

Per quanto riguarda la durata prevista dei piani suddetti, va rilevato che essa può essere al massimo di dodici mesi, in base all'articolo 15, comma 4, della legge summenzionata.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 52 del 1998, quelli «avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo» nell'ambito del Fondo per l'occupazione, che finanzia l'iniziativa limitatamente alla quota a carico di questo Ministero.

Circa l'anticipazione di quest'ultima quota da parte dei soggetti utilizzatori, sia pure per non deludere le legittime aspettative dei giovani, si tratta di una loro iniziativa autonoma, non prevista da alcuna disposizione vigente sul tema e che quindi non potrà essere rimborsata.

Infine, questo Ministero ha emanato numerose note di chiarimento e circolari al fine di incentivare il ricorso a questo strumento rendendone più chiari i termini di applicazione per tutti gli eventuali soggetti uti-

lizzatori, anche in vista di un'applicazione uniforme della normativa in vigore a livello nazionale.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BASSOLINO

(7 dicembre 1998)

---

DI ORIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nella segreteria della procura della Repubblica presso la procura dell'Aquila è in corso, da parte del personale addetto a tale segreteria, una protesta in ragione della paventata soppressione di 20 unità del proprio organico;

che dette unità in esubero dovrebbero essere dislocate presso tutte le altre procure abruzzesi;

che, secondo notizie apprese da fonti interne all'amministrazione, tale trasferimento sarebbe parte di un organico disegno di depauperamento degli uffici giudiziari aquilani;

che, in tale ottica, dovrebbe essere trasferita in Pescara altresì la Procura distrettuale antimafia, così come ripetutamente richiesto – anche attraverso dichiarazioni rese ad organi di stampa – dalla procura pescarese;

che tutto ciò potrebbe portare, nel tempo, ad una progressiva marginalizzazione della città dell'Aquila e del territorio limitrofo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire al più presto con idonee e tempestive iniziative volte ad evitare il verificarsi di tale situazione certamente non auspicabile, anche in considerazione del ruolo di capoluogo di regione che la città riveste.

(4-11425)

(17 giugno 1998)

RISPOSTA. – I timori espressi dall'onorevole interrogante con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto non trovano riscontro in alcun atto ufficiale di questo Ministero.

Gli organici del personale amministrativo potranno essere rivisti solo dopo l'emanazione – in corso di predisposizione – del decreto ministeriale previsto dall'articolo 33 del decreto interministeriale 19 febbraio 1998, n. 51, in materia di giudice unico di primo grado, con il quale sarà determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali e alle corti d'appello.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

DILIBERTO

(8 gennaio 1998)

---

FUMAGALLI CARULLI, CORTELLONI, BRUNI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che alcune strutture penitenziarie della Lombardia versano in un completo stato di abbandono da parte delle autorità del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

che vengono spesso effettuate da parte delle direzioni scelte senza regole e trasparenza per quanto attiene i turni notturni e festivi, i riposi e i congedi e le remunerazioni di prestazioni straordinarie e di missioni;

che a causa di un ampio impoverimento delle risorse organiche del personale – ed in particolar modo delle figure intermedie ed apicali dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori – esiste una scarsa funzionalità i servizi quale quello delle traduzioni dei detenuti;

che l'assenza di controllo da parte dell'amministrazione centrale ha creato una grave situazione soprattutto negli istituti di Monza, Voghera, Vigevano, Milano-Opera, Sondrio;

che particolarmente grave risulta essere la situazione del nucleo traduzioni e piantonamenti presso la casa circondariale di Milano-San Vittore per l'indisponibilità di alloggi per gli addetti ai servizi, con missioni svolte nella regione non retribuite per mancanza di fondi, mezzi di trasporto fatiscenti e carenze di organico;

che le suddette carenze di organico comportano, in alcuni casi, l'impoverimento dei servizi interni degli istituti penitenziari con grave danno per la sicurezza;

che il personale del nucleo traduzioni e piantonamenti di Milano-San Vittore, che in alcuni casi espleta anche dodici e più ore di servizio continuativo, non può fruire di pasti per indisponibilità di strutture e di locali presso il palazzo di giustizia,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di risolvere i problemi sopra esposti.

(4-11381)

(11 giugno 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta preliminarmente che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria segue con costante attenzione tutte le strutture ed i servizi penitenziari.

Peraltro l'affermazione secondo la quale le direzioni degli istituti lombardi effettuerebbero «scelte senza regole e trasparenza per quanto attiene i turni notturni e festivi, i riposi e i congedi e le remunerazioni di prestazioni di lavoro straordinario e di missioni» appare destituita di fondamento.

Infatti, pur se con le intuibili difficoltà connesse alla situazione del personale di polizia penitenziaria della Lombardia, soggetto ad un altissimo *turn over* determinato dall'esodo connesso ai trasferimenti e, in

misura minore, dalle cessazioni dal servizio, l'accordo-quadro viene normalmente applicato dalle direzioni.

Per quanto concerne il servizio traduzioni e piantonamenti, le recenti assegnazioni di uomini e mezzi hanno apportato un sia pure parziale sollievo alla cronica carenza di organico più volte rappresentata dai responsabili degli istituti.

L'Ufficio centrale del personale segue costantemente la situazione per valutare, ove possibile, l'eventualità di procedere a nuove assegnazioni.

Si provvederà, inoltre, all'invio di ulteriori automezzi per il trasporto dei detenuti man mano che il programma di acquisti previsto per l'anno in corso si andrà realizzando.

È opportuno evidenziare come Milano sia sede di importante snodo ferroviario per l'effettuazione di traduzioni a mezzo di apposite automotrici protette di recente acquisizione da parte di questa amministrazione.

Il crescente impiego di queste ultime, alternativo ai mezzi gommati, è auspicabile in coincidenza con la stagione invernale, data la maggiore economicità del trasporto in termini di uomini e di costi e data la maggior sicurezza del trasporto stesso.

Desti invece perplessità l'affermazione secondo la quale la situazione della casa circondariale di San Vittore sarebbe «particolarmente grave», considerato oltremodo che l'indisponibilità degli alloggi per il personale addetto al servizio delle traduzioni, è stata affrontata stipulando apposita convenzione con l'Ital Residence Ripamonti srl e predisponendo un servizio navetta per il trasporto del personale, da e per l'istituto.

La direzione di San Vittore si è inoltre attivata per sollecitare l'intervento delle autorità locali competenti (sindaco, assessore al demanio, presidente della commissione comunale delle carceri) in ordine al reperimento di un congruo numero di alloggi per il personale, così come oggetto di segnalazione è stata anche la questione relativa alla indisponibilità di strutture e locali presso il palazzo di giustizia.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

DILIBERTO

(8 gennaio 1999)

---

IULIANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che Sala Consilina e tutti i comuni del Vallo di Diano non sono collegati da linee ferroviarie nè con Salerno nè con altre località della provincia a seguito della soppressione della tratta ferroviaria Sicignano-Lagonegro;

che Sala Consilina dista circa 100 chilometri da Salerno e l'ultimo comune facente parte del circondario giudiziario del tribunale dista circa 160 chilometri dal capoluogo;

che il tribunale di Sala Consilina serve 29 comuni dislocati su un territorio vastissimo con linee di comunicazione di non agevole percorribilità, carenti di servizi pubblici, per oltre 110.000 abitanti;

che il dimensionamento delle tabelle infradistrettuali non è certamente un criterio di equa distribuzione dell'offerta di giustizia sul territorio, in quanto nel Mezzogiorno ed in particolare nella provincia di Salerno e nel Vallo di Diano l'ambito territoriale è sproporzionato rispetto alla realtà territoriale del settentrione (si pensi che in Emilia-Romagna ed in Lombardia ogni provincia sede di tribunale dista l'una dall'altra mediamente di circa 50 chilometri e dispone di mezzi di collegamento capillari ed efficienti),

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga opportuno riconsiderare l'ipotesi di soppressione del tribunale di Sala Consilina con accorpamento ad altre sedi giudiziarie.

Considerato altresì:

che con la paventata soppressione di cui sopra resterebbe «sguarrita» una vastissima area che va da Salerno a Cosenza (se verrà soppresso anche il tribunale di Castrovillari) per circa 560 chilometri di distanza, lasciando tale zona libera alla mercè della delinquenza organizzata; infatti il Vallo di Diano è una zona di frontiera tra le diverse organizzazioni criminali che attualmente trovano la propria strada limitata dalla presenza di strutture garanti della legalità;

che a Sala Consilina esiste già un modernissimo ed efficiente palazzo di giustizia, costato alla collettività più di dieci miliardi e l'ultimo appalto per il completamento di oltre cinquecento milioni è stato effettuato da circa due anni;

che il trasferimento delle competenze del tribunale di Sala Consilina al tribunale di Salerno comporterebbe un maggior rallentamento dell'attività giudiziaria; infatti già in detto tribunale il rinvio di una causa si protrae già da ora oltre l'anno 2003;

che l'eventuale accorpamento a Salerno o, temporaneamente, ad altre sedi di provincia non è un'ipotesi da considerarsi economicamente valida, dato che le strutture giudiziarie sub-provinciali esistenti sono già di per sé insufficienti e per la loro collocazione sono insuscettibili di qualsiasi ampliamento; pertanto la costruzione di nuove strutture o l'ampliamento di quelle esistenti, per accogliere il tribunale di Sala Consilina, comporterebbe un inutile dispendio di risorse pubbliche,

l'interrogante chiede di conoscere se tale decisione, oltre che inopportuna sul piano della funzionalità giudiziaria, non risulti anche antieconomica, dati i disagi che comporta ed il costo che impone atteso che l'articolo 9 della legge n. 133 del 4 maggio 1998 prevede un onere di 113 miliardi di lire annui dal 1998 al 2001 e di circa 17 miliardi dal 2002 in poi.

(4-11724)

(3 luglio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che l'istituzione o la soppressione di tribunale può essere disposta solo da apposita legge.

Nessun provvedimento in tal senso risulta in corso relativamente al tribunale di Sala Consilina.

Si fa, inoltre, presente che il recente provvedimento sulle tabelle infradistrettuali concerne solo una migliore utilizzazione dei magistrati e non ha influenza sulla sussistenza delle sedi; semmai, le tabelle infradistrettuali, proprio perchè consentono l'impiego in uffici gravati da un maggiore carico di lavoro di magistrati provenienti da circondari limitrofi, contribuiscono alla permanenza in funzione dei tribunali cosiddetti minori.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

DILIBERTO

(31 dicembre 1998)

LORETO. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che con ordinanza n. 1748 del 21 gennaio 1998 il sindaco di Grottaglie (Taranto) ha conferito l'incarico di direttore generale al dottor Paolo Balestra, segretario generale dello stesso comune, fissando per queste ultime attribuzioni una indennità di lire 3.750.000 mensili;

che in data 18 maggio 1998 è pervenuta all'ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un'istanza sottoscritta dal dottor professor Mario Claviten, con la quale si chiedeva l'annullamento della delibera di giunta n. 24 del 15 gennaio 1998, con la quale si dava atto della necessità di conferire al segretario le funzioni di direttore generale;

che la prefettura di Taranto, incaricata dal suddetto ispettore del Dipartimento della funzione pubblica di fornire elementi di valutazione, acquisiva, in data sicuramente anteriore al 14 maggio 1998, gli atti relativi alla attribuzione delle funzioni di direttore generale al segretario generale del comune di Grottaglie;

che la certezza del periodo di acquisizione degli atti deriva dall'esistenza di una garbata richiesta di notizie sul caso, inviata al direttore della Funzione pubblica in data 14 maggio 1998 dal sindaco di Grottaglie, con la quale veniva anche richiesta copia dell'eventuale esposto pervenuto;

che riesce oltremodo difficile accettare che l'ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica abbia capacità divinatorie tali da potersi permettere di richiedere nella prima metà di maggio atti relativi ad un esposto che invece gli arriva nella seconda metà dello stesso mese;

che tale già sconcertante comportamento diventa ancora più inquietante se si considera che lo stesso ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica in data 24 giugno 1998 ha segnalato alla procura re-



gionale della Corte dei conti di Bari, con uno zelo degno di miglior causa, l'attribuzione dell'indennità aggiuntiva al segretario generale del comune di Grottaglie per l'incarico di direttore generale;

che tale strano accanimento nei confronti del sindaco di Grottaglie risulta ancora più evidente se si considera che a supporto di tale denuncia alla procura regionale della Corte dei conti si fa riferimento, in maniera a dir poco opinabile, a norme che riguardano l'impossibilità di conferire l'incarico di direttore generale a un segretario generale di un comune diverso;

che l'interpretazione dell'ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica risulta abbastanza «singolare» anche in considerazione del diffuso comportamento di tutti gli altri comuni che, sia in provincia di Taranto che altrove, hanno deciso in maniera analoga sullo stesso problema;

che sull'argomento, sia la pubblicistica specialistica che l'ANCI hanno monitorato i comportamenti dei comuni, suggerendo alle amministrazioni interessate di procedere alla corresponsione del relativo importo con la formula «salvo conguaglio», in attesa di individuare gli strumenti idonei affinché, nell'ambito della loro autonomia, gli enti locali seguano criteri collegati a parametri oggettivi e applicabili in via generale;

che nella stessa provincia di Taranto finora si sono comportati alla stessa maniera i comuni di Massafra, Manduria, San Giorgio Ionico, Ginosa e Laterza, senza che alcuna iniziativa sia stata avviata nei loro confronti sia dalla prefettura che dall'ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica;

che continua, peraltro, a rimanere inevasa la garbata richiesta di notizie e della copia del «misterioso» esposto arrivato dopo l'avvio del procedimento davanti alla Corte dei conti di Bari da parte del coordinatore dell'ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali ragioni di Dipartimento della funzione pubblica – ufficio ispettorato – abbia acquisito presso il comune di Grottaglie, tramite la prefettura di Taranto, gli atti relativi al conferimento delle funzioni di direttore generale al dottor Paolo Balestra, segretario generale di detto comune;

per quale motivo, nonostante le richieste del sindaco di Grottaglie, il Dipartimento della funzione pubblica – ufficio ispettorato – non abbia ancora fornito notizie in ordine a tale acquisizione;

se non si ritenga opportuno, una volta accertata la verità dei fatti sopra esposti, di destinare ad altro incarico il dirigente che sta curando la questione, per non arrecare disturbi inutili e dispendiosi ad amministratori locali che stanno agendo con correttezza e per utilizzare più proficuamente le indubbie capacità divinatorie che lo stesso dirigente ha mostrato di possedere.

(4-12131)

(30 luglio 1998)

RISPOSTA. – L'interrogante in merito a quanto rappresentato nell'interrogazione richiamata in oggetto chiede di conoscere:

1) per quali motivi l'Ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri abbia ritenuto di acquisire informazioni, direttamente tramite la prefettura di Taranto, in merito all'incarico di direttore generale conferito dal sindaco e dalla giunta del comune di Grottaglie al segretario comunale, sulla base della istanza di revoca del citato incarico a firma del professor Mario Claviten indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno;

2) le motivazioni della mancata trasmissione di copia della citata istanza al sindaco di Grottaglie, nonostante la richiesta rivolta all'Ispettorato.

Per quanto concerne la successione temporale degli atti, che hanno preceduto la segnalazione alla procura regionale della Corte dei conti, si precisa quanto segue:

in data 18 marzo 1998 è pervenuta all'Ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica un'istanza del professor Mario Claviten volta ad ottenere l'annullamento della delibera di giunta n. 24 del 15 gennaio 1998 del comune di Grottaglie concernente il conferimento delle funzioni di direttore generale al segretario generale dottor Paolo Balestra;

su richiesta del citato Ispettorato, avanzata con nota n. 6955/3L127 del 30 marzo 1998, la prefettura di Taranto ha trasmesso gli atti relativi alla predetta delibera di giunta con lettera n. 967/S.I.2 del 30 aprile 1998. Si fa presente che l'Ispettorato ha rivolto richiesta di notizie direttamente alla prefettura di Taranto, perchè è l'istituzione referente dell'amministrazione centrale sul territorio;

con nota n. 7710/31127 del 24 giugno 1998, inviata per conoscenza alla prefettura di Taranto, l'Ispettorato ha rappresentato l'intera questione alla procura regionale della Corte dei conti di Bari.

Per quanto premesso appare destituita di fondamento l'affermazione secondo la quale il procedimento di cui trattasi sarebbe stato avviato prima della ricezione dell'esposto.

Al fine di far verificare l'ipotesi di danno erariale l'Ispettorato ha inviato alla magistratura contabile le seguenti osservazioni.

La legge 15 maggio 1997, n. 127, ha apportato, agli articoli 6, comma 10, e 17, comma 68, alcune modifiche alla legge n. 142 del 1990 in materia di organizzazione dell'amministrazione comunale e provinciale, ridisegnando le attribuzioni del segretario e introducendo la figura del direttore generale.

In particolare, il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti dell'ente locale, ai quali spetta la direzione degli uffici e dei servizi, e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale.

Oltre alle predette attività il segretario:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.

Il direttore generale provvede ad attuare le direttive gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia. Più specificatamente al direttore generale compete la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 dello stesso decreto legislativo.

Nell'organizzazione dell'ente locale la figura del direttore viene prevista per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ovvero per quei comuni con popolazione inferiore, ma che abbiano stipulato convenzioni tra loro a tal fine e raggiungano una popolazione di 15.000 abitanti.

La facoltà di procedere a tale nomina è stata attribuita al sindaco o al presidente della provincia, previa adozione della relativa deliberazione di giunta, nei confronti di persona che non fa parte della pianta organica per un periodo non superiore al loro mandato elettivo.

Quando non risultino stipulate le convenzioni e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.

In merito al riconoscimento di un compenso aggiuntivo per l'attribuzione delle funzioni di direttore generale al segretario comunale, si osserva che il quadro normativo sopraindicato non fa alcun cenno a compensi ulteriori.

Ove poi si tengano presenti le disposizioni contenute nell'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sembra doversi escludere tale possibilità.

Infatti, la predetta previsione normativa dispone che la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale è determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che il trattamento accessorio deve essere correlato alla funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità dando luogo ad un trattamento economico onnicomprensivo.

In tal senso l'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, appare aver previsto la collocazione del segretario, in attesa di una apposita disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, in differenziate fasce

professionali, che sono graduate in relazione alla qualifica rivestita ed agli anni di anzianità di permanenza nella qualifica stessa.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall'articolo 41, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone che l'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire solo in sede di contrattazione collettiva, sembrerebbe esclusa la possibilità di attribuire emolumenti accessori al di fuori di quelli fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro; infatti l'espressione «trattamenti economici», usata dal legislatore al plurale, fa evidentemente riferimento al trattamento economico nel suo complesso, vale a dire allo stipendio tabellare ed alle competenze accessorie.

Conclusivamente si ritiene che, mentre è possibile attribuire le funzioni di direttore generale, nessun compenso aggiuntivo può essere corrisposto allo stesso segretario comunale.

Con riguardo all'orientamento espresso dall'ANCI in materia, richiamato nell'interrogazione, si rileva che tale Associazione con nota n. 426/98 del 15 giugno 1998 - di data successiva alla suddetta deliberazione di giunta - suggerisce «di agire con estrema prudenza conferendo senz'altro l'incarico ma procedendo alla corresponsione di compensi con la formula salvo conguaglio», dopo aver sottolineato che la materia è soggetta a contrattazione.

A tale riguardo si osserva che, se la materia di cui trattasi è soggetta a contrattazione, nessun compenso aggiuntivo potrebbe essere erogato a favore dei segretari comunali o provinciali per l'attribuzione delle funzioni di direttore generale, in assenza della relativa determinazione stabilita in sede contrattuale, come già detto, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

D'altra parte è ora intervenuta una direttiva impartita dal Governo all'ARAN in materia di rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro dei segretari comunali, che conferma le enunciate argomentazioni.

Con tale direttiva viene disposto, tra l'altro, che «nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, al conferimento al segretario delle funzioni di direttore generale sarà previsto uno specifico trattamento la cui struttura sarà corrispondente a quella della qualifica dirigenziale secondo il relativo contratto collettivo nazionale del lavoro regioni-autonomie locali».

Nessuna segnalazione è pervenuta all'Ispettorato in merito all'adozione di analoghi provvedimenti da parte di altri comuni della provincia di Taranto.

In relazione alla mancata risposta alla lettera del sindaco di Grottaglie n. 2/98 del 14 maggio 1998, pervenuta il successivo 11 giugno, l'Ispettorato ha provveduto a corrispondere alla relativa richiesta con nota n. 7822/3L127 del 7 luglio 1998, trasmettendo copia dell'esposto in ba-

se al quale sono state richieste le deliberazioni adottate dal comune di Grottaglie alla prefettura di Taranto.

*Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*

PIAZZA

(4 gennaio 1999)

---

MAGGIORE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che in base alla legge 5 febbraio 1992, n. 143, concernente «Nuove norme per la concessione della stella al merito del lavoro», il conferimento di tale decorazione avviene in sede regionale, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda predisporre, con proprio provvedimento che le cerimonie relative al conferimento delle insegne e dei brevetti avvengano in sede provinciale, facilitando così l'accesso alle stesse sia dei diretti interessati e dei rispettivi familiari che delle autorità invitate a presenziare a tali cerimonie, di frequente assenti per motivi di tempo e impegni istituzionali.

(4-11649)

(30 giugno 1998)

RISPOSTA. – In relazione al suindicato atto parlamentare si rappresenta che la legge n. 143 del 1992 non prevede alcuna disposizione in merito alla definizione dell'ambito territoriale, nel quale effettuare la cerimonia per la consegna delle «Stelle al merito al lavoro».

Pertanto, la scelta di far svolgere tale cerimonia nei capoluoghi di regione è dovuta, principalmente, ad un criterio di contenimento dei costi.

Tuttavia, si deve precisare che questo Ministero ha anche considerato che nel capoluogo di regione si esplica l'attività della commissione, di cui all'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 143 del 1992, la quale esamina le proposte già selezionate dalle direzioni regionali del lavoro.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BASSOLINO

(7 dicembre 1998)

---

MANIERI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Considerato che i piani di inserimento professionale costituiscono uno strumento varato dal Governo per combattere la disoccupazione giovanile, soprattutto al Sud, e interessano una elevatissima percentuale di giovani;

tenuto conto:

che, stando alla lettura della legge, i rapporti da instaurare dovrebbero concludersi entro il 31 dicembre 1998 ;

che ad oggi, a causa della complessità burocratica e delle incertezze delle procedure richieste per l'accensione del previsto rapporto con i giovani da inserire, non risultano concretamente attivate iniziative nel senso promesso;

atteso che nella provincia di Lecce, dove sono giacenti diecimila domande, non è stato ancora comunicato il numero di conto corrente postale o bancario dell'Ufficio provinciale del lavoro sul quale effettuare i versamenti mensili a carico del datore di lavoro;

considerato infine che i tempi di avvio di tutti i piani di inserimento professionale si profilano come lunghissimi, poiché gli uffici di collocamento che hanno inviato le domande alla Croce rossa italiana dovranno attendere la restituzione delle pratiche stesse,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo sia seriamente interessato a portare a buon fine il programma di interventi;

se, in ogni caso, non ritenga necessario, al fine di rendere concretamente attuabili le misure di sostegno previste, prevedere che la durata dei rapporti sia comunque indicata in dodici mesi a partire dal momento di decorrenza dei rapporti stessi, superando così il limite posto dal termine del 31 dicembre 1998 che di fatto ridurrebbe tale durata a soli otto mesi, dal momento che le relative iniziative non sono ancora decollate, nonostante siano già trascorsi quattro mesi dall'inizio del 1998.

Al fine di non vanificare gli impegni assunti e non deludere ancora una volta le aspettative dei giovani che sono alla ricerca, spesso impossibile, di un impiego, l'interrogante chiede altresì di conoscere la posizione e la volontà del Ministro competente e del Governo nel suo insieme in ordine alle richieste di risposte concrete che vengono dal Mezzogiorno.

(4-10852)

(7 maggio 1998)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, si precisa che in base alla legge n. 52 del 1998, articolo 1, comma 6, i piani di inserimento professionale per i giovani privi di occupazione (articolo 15 della legge n. 415 del 1994 e articolo 9-*octies* della legge n. 608 del 1990) avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 «nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo», nell'ambito del Fondo per l'occupazione, istituito presso questo Ministero (legge n. 236 del 1993, articolo 1).

Inoltre, sulla materia è stata emanata la circolare n. 74/98 che dovrebbe contribuire a definire le situazioni più controverse sull'argomento, oltre a fissare nuove modalità attuative al riguardo. Per quanto concerne, invece, un'informazione dettagliata dei soggetti utilizzatori (ordini e/o collegi professionali e associazioni di datori di lavoro) i cui piani di inserimento sono stati approvati dagli uffici periferici di questa amministrazione e pertanto sono attivabili, tale informazione è reperibile presso le agenzie regionali per l'impiego, con sede in ciascun capoluogo di regione. Queste ultime dispongono appunto dell'elenco di tutti i piani approvati e sono istituzionalmente preposte alla promozione dell'istituto in ambito regionale.

Infine, si fa presente che il mancato avvio delle procedure inerenti la corresponsione delle indennità spettanti ai giovani in parte dipende dai complessi meccanismi di contabilità pubblica, che notoriamente richiedono tempi non sempre brevi, in parte pure da difficoltà oggettive eventualmente incontrate da ciascuna direzione provinciale del lavoro, chiamata per la prima volta a sottoscrivere una convenzione *ad hoc*, dotata di caratteristiche predeterminate, con istituti di credito, conformemente a quanto previsto dalla legge istitutiva dei piani medesimi (articolo 15 della legge n. 451 del 1994).

In relazione a quanto sopra esposto, tuttavia, si conferma l'intendimento di questa amministrazione di consentire, ove possibile, un uso flessibile dello strumento, proprio al fine di corrispondere al massimo agli interessi e alle aspettative dei cittadini-utenti.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BASSOLINO

(7 dicembre 1998)

---

MARCHETTI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che nel cantiere navale di Marina di Carrara, struttura pubblica, vengono appaltati lavori anche a ditte che non rispettano il contratto nazionale di lavoro e le norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro;

che operando in dispregio della legge e della contrattazione sindacale tali ditte sono ingiustamente assegnatarie di lavori, poiché mettono in pericolo l'incolumità e la vita dei lavoratori e ne ledono ogni diritto, a partire da quello alla retribuzione fissata per il settore cantieristico, e danneggiano i concorrenti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano accertare ciascuno per le proprie competenze, se quanto esposto in premessa corrisponda o meno a verità e in particolare se non si intenda disporre verifiche ed ispezioni per accertare la legittimità dell'affidamento degli appalti e se i lavori appaltati vengano eseguiti rispettando le norme sulla

sicurezza ed i contratti di lavoro, a partire dalla corresponsione della prescritta retribuzione.

(4-10889)

(12 maggio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto la direzione provinciale del lavoro di Massa Carrara ha fatto presente di aver predisposto, nel corso della programmazione dell'attività per il 3° trimestre, un'attività di vigilanza congiunta con INPS e INAIL finalizzata al controllo della regolarità delle aziende operanti all'interno del cantiere navale di Marina di Carrara; per il momento, però, tale attività è stata rinviata per la sostanziale sospensione dei lavori all'interno del cantiere navale a causa della carenza di commesse.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BASSOLINO

(7 dicembre 1998)

MONTAGNINO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che a Santa Caterina Villarrosa – comune della provincia di Caltanissetta – è ubicato, da oltre un secolo, l'ospedale Castelnuovo, con una dotazione inferiore a 120 posti-letto, per il quale sono stati investiti, recentemente, alcuni miliardi per lavori di ristrutturazione;

che tale ospedale, già ente ospedaliero autonomo, dal 1978, a seguito di fusione, è stato accorpato agli enti ospedalieri Vittorio Emanuele - Isolamento e Dubini di Caltanissetta;

che tale presidio ospedaliero, in cui opera una divisione di medicina, il cui personale garantisce anche il servizio di pronto soccorso, è l'unica struttura sanitaria pubblica di riferimento, non soltanto per la comunità di Santa Caterina Villarrosa, ma anche per le popolazioni di altri comuni vicini dell'interno di una provincia contrassegnata dal primato nazionale per tasso di disoccupazione e dall'ultimo posto per servizi e qualità della vita e con una rete viaria interna praticamente impercorribile e, comunque, lontana dai livelli di civiltà

che, a seguito del nuovo assetto istituzionale della sanità la regione siciliana ha assunto la determinazione di considerare l'ospedale di Santa Caterina (come anche il Dubini) ricadente nella competenza dell'azienda sanitaria locale;

che il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Caltanissetta, con atto n. 617 del 26 giugno 1996, ha deliberato di trasferire dall'ospedale «Castelnuovo» di Santa Caterina Villarrosa all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta la seconda divisione di medicina ed il personale, sanitario e non, assegnato a quella struttura;

che tale decisione, assunta a completamento di un disegno a lungo maturato, e attuata «per cautela» successivamente alle elezioni nazio-



nali e regionali, determina inevitabilmente la chiusura e la soppressione dell'ospedale Castelnuovo di Santa Caterina Villarmosa;

che tale chiusura provoca nuove e giustificate reazioni da parte della popolazione e delle istituzioni locali, in quanto pesantemente penalizzate;

che il direttore generale dell'azienda ospedaliera nelle motivazioni del provvedimento ha indicato:

a) un telefax del 1° aprile 1996 con il quale l'assessore *ad interim* della sanità della regione siciliana «conferma l'intendimento del governo regione siciliana ottemperare disposto di legge relativo at riconversione presidi ospedalieri con meno 120 posti-letto e conseguentemente stabilisce che presidio ospedaliero codesto comune in conformita at proposta direttore generale USL 2 dovrà essere riconvertito in poliambulatorio»;

b) la nota 01357 del 24 aprile 1996 con la quale l'assessore alla sanità *ad interim*, nel comunicare che «la riorganizzazione della rete ospedaliera deriva da indicazioni programmatiche nazionali specificatamente previste dalle leggi n. 595 del 1985, n. 109 del 1988, n. 412 del 1991 e n. 537 del 1993 e nel ricordare la previsione di *standard* e tasso di utilizzazione, stabilisce che «la citata normativa impone la dismissione di quelle strutture ospedaliere il cui grado di utilizzazione è al di sotto dei criteri suddetti e la loro riconversione in presidi territoriali secondo modalità che rientrano nell'ambito delle competenze del direttore generale dell'azienda USL»;

considerato:

che la regione siciliana non ha provveduto all'approvazione del piano sanitario regionale nè alla riorganizzazione della rete ospedaliera siciliana;

che il provvedimento del direttore generale dell'azienda ospedaliera non trova fondamento in atti programmatori indispensabili nè comunque, in atti amministrativi, ma semplicemente in telefax ed in «note» che non hanno alcuna rilevanza giuridica e sono emblematici della superficialità con la quale è stata «preparata» ed assunta la decisione di chiusura dell'ospedale Castelnuovo di Santa Caterina Villarmosa;

che le preoccupazioni principali del direttore generale dell'azienda ospedaliera non sembrano essere la garanzia dei diritti dei cittadini od il rispetto di norme e procedure ma il rilievo che «i costi risultanti dall'odierno stato di cose sono spropositati e tali, comunque, da non potere essere sopportati»;

che il ruolo dei direttori generali non può essere soltanto quello di prendere atto di inefficienze e diseconomie ma quello di operare scelte ed assumere decisioni, coerenti con la normativa, per realizzare efficienza e migliore tutela della salute;

che ci sono una singolarità ed un'ambiguità derivanti dal fatto che sulla struttura ospedaliera di Santa Caterina Villarmosa sarebbe «competente» l'azienda sanitaria locale n. 2 mentre per la divisione di medicina

(e, quindi, per il servizio ed il personale sanitario e non) sarebbe competente l'azienda ospedaliera;

che non risulta che il direttore generale dell'azienda USL abbia assunto alcuna decisione, giuridicamente rilevante, sull'ospedale di Santa Caterina Villarmosa;

che il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, prevede che «gli ospedali con dotazione minima inferiore a 120 posti-letto possono anche essere riconvertiti alle funzioni ospedaliere per la riabilitazione e la lungodegenza postacuzie ed essere a tal fine funzionalmente accorpati ad altri ospedali e possono ospitare una o più delle funzioni precedentemente indicate»;

che la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, ha proposto modifiche sostanziali, che prevedono l'abrogazione di norme contenute nelle leggi n. 412 del 1991, n. 537 del 1993 e n. 724 del 1994 e nuove modalità e tempi per la ristrutturazione della rete ospedaliera,

si chiede di sapere:

quali interventi si ritenga opportuno attivare per garantire, da parte della regione siciliana, del direttore generale dell'azienda ospedaliera e del direttore generale dell'azienda sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta, il rispetto della normativa e delle procedure, per le quali non possono essere rivendicate potestà discrezionali, al fine di assicurare, in ogni caso, contestualità tra soppressione di strutture e nuova destinazione;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda, comunque, assumere, nell'ambito dei suoi poteri, per garantire i diritti, i bisogni e gli interessi dei cittadini di Santa Caterina Villarmosa e dei paesi vicini, prevaricati dal comportamento che appare irresponsabile della regione siciliana e del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Caltanissetta, con l'acquiescenza del direttore generale dell'azienda sanitaria locale n. 2 di Caltanissetta.

(4-01171)

(15 luglio 1996)

RISPOSTA. - Come ricordato nell'atto parlamentare in esame, cui deve risponderci necessariamente attingendo agli elementi forniti dalle autorità socio - sanitarie siciliane per il tramite del locale Commissariato dello Stato, con delibera n. 617 del 26 giugno 1996 del direttore generale dell'azienda ospedaliera «Sant'Elia» di Caltanissetta veniva disposto il trasferimento della divisione di medicina generale dal presidio ospedaliero di Santa Caterina Villarmosa ai locali della stessa azienda «Sant'Elia».

In precedenza, anche la divisione di chirurgia generale operante presso il nosocomio di Santa Caterina Villarmosa era stata trasferita presso il «Sant'Elia».

Entrambe le divisioni, peraltro, avevano una dotazione di 30 posti-letto, ben al di fuori degli *standard* stabiliti dalla normativa in vigore.

Infatti, già il decreto ministeriale 13 settembre 1998 aveva disposto la disattivazione e la riconversione dei presidi ospedalieri con meno di 120 posti-letto. La riorganizzazione delle strutture ospedaliere regionali e provinciali, tenuto conto del numero dei posti-letto di ciascun presidio, nonché degli *standard* relativi ai parametri di un quantitativo di posti-letto per mille abitanti, del quantitativo riservato ad acuti, alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie, agli indici di degenza media, eccetera, è stata più volte ribadita e delineata dal legislatore (legge 30 dicembre 1991, n. 412; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; legge 23 dicembre 1994, n. 724; legge 18 luglio 1996, n. 382, eccetera).

Inoltre, la legge regionale siciliana 3 novembre 1993, n. 30, nel disporre la riorganizzazione territoriale delle USL, ha definito in tal modo gli *standard* della rete ospedaliera isolana: 4,5 posti-letto per mille abitanti su base provinciale; 5 - 5,5 posti-letto per mille abitanti su base infraregionale; 6 posti-letto per mille abitanti quale limite massimo nei quattro bacini sub - regionali, compreso lo 0,5 per mille abitanti destinato alla riabilitazione ed alla degenza post - acuzie.

La stessa legge ha stabilito interventi sostitutivi dei presidi obsoleti e la rifunzionalizzazione degli ospedali con dotazione inferiore a 120 posti-letto, con parametri di funzionalità pari al 75 per cento minimo.

La legge regionale n. 30 del 1993 ha provveduto ad istituire, altresì, le aziende ospedaliere, determinando il nuovo assetto organizzativo dell'assistenza socio - sanitaria regionale ed attribuendo piena autonomia gestionale ed organizzativa ai direttori generali delle stesse aziende.

In base alla normativa attualmente in vigore, pertanto, il presidio ospedaliero di Santa Caterina Villermosa non ha potuto mantenere le due divisioni dotate di soli 30 posti-letto.

D'altro canto, già con la deliberazione di giunta regionale n. 159 del 1988, era stato assegnato all'USL n. 16 di Caltanissetta un finanziamento di lire 1.500.000.000 per riconvertire il presidio ospedaliero di Santa Caterina Villermosa in struttura sanitaria di distretto con poliambulatorio e *day-hospital*.

Per assicurare alla comunità di Santa Caterina Villermosa ed ai comuni vicini adeguata assistenza sanitaria sono state attivate nei locali dell'ex presidio ospedaliero le seguenti branche specialistiche: neurologia, pediatria, dermatologia, pneumologia, ortopedia, cardiologia.

Negli stessi locali dev'essere allocato anche il consultorio familiare operante a Resuttano.

Risulta assegnata al poliambulatorio anche un'ambulanza da trasporto, cui sono addette 4 unità di personale.

Il piano di riassetto della rete ospedaliera regionale, elaborato ai sensi della legge n. 382 del 1996 ed approvato con delibera di giunta regionale n. 446 del 1996, ha previsto per l'ex nosocomio la rifunziona-

lizzazione in poliambulatorio e, contemporaneamente, la trasformazione delle sue strutture in residenza sanitaria assistita (RSA).

*Il Ministro della sanità*

BINDI

(7 gennaio 1999)

---

MONTELEONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il Consiglio dei ministri ha provveduto ad approvare, il 5 agosto 1997, lo schema legislativo *ex lege* n. 59 del 1997, in tema di rappresentatività dei sindacati del pubblico impiego nel settore sanità

che tale schema non ha tenuto conto sia della particolare posizione dell'area della dirigenza medica sia dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 29 del 1993 che, al comma 2, fa particolare riferimento allo specifico riconoscimento delle molteplici tipologie professionali;

che in sede di approvazione di tale schema legislativo è stata accolta, su proposta dei sindacati confederali, che sono numericamente minoritari in ambito sanitario, la richiesta di ridurre al 5 per cento la soglia di percentuale per la maggiore rappresentatività calcolata sul totale dei dirigenti medici sindacalizzati;

che nella sua attuale formulazione il suddetto schema esclude paradossalmente, in sede di contrattazione, ciascuno per le proprie specifiche rappresentatività, il Sindacato nazionale radiologici (SNR), che conta non meno di 4000 iscritti, quello dei veterinari e quello degli ex medici condotti,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi lo schema attuativo approvato dal Consiglio dei ministri non abbia tenuto conto sia della particolare posizione dell'area della dirigenza medica sia dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 29 del 1993 che, al comma 2, fa particolare riferimento allo specifico riconoscimento delle molteplici tipologie professionali;

quali provvedimenti si intenda adottare a garanzia di un corretto ed imparziale esercizio dei diritti sindacali e per non mortificare ulteriormente settori sanitari già sommersi da una serie di leggi specifiche e peculiari, come di fatto è avvenuto per l'area radiologica, per ammettere, in sede di contrattazione, le associazioni sindacali non confederali ma significativamente rappresentative del settore medico.

(4-13460)

(18 dicembre 1998)

RISPOSTA. – L'interrogante desidera conoscere se nel decreto legislativo n. 396 del 1997, che ha modificato il decreto legislativo n. 29 del 1993, nella parte relativa alla contrattazione collettiva e alla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego, vi siano garanzie anche per la rappresentatività delle organizzazioni sindacali dell'area della dirigenza medica, in modo particolare dei sindacati nazionali dei radiologi e dei veterinari.

In merito si rappresenta che la materia è stata interamente disciplinata dai decreti n. 396 del 1997 e n. 80 del 1998. In virtù di tale disciplina vengono considerate rappresentative, ai fini della partecipazione alle trattative contrattuali e della fruizione delle prerogative sindacali, le organizzazioni che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.

In assenza del dato elettorale (sono in corso le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie è prevista una disciplina transitoria che ammette alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali le organizzazioni che abbiano una rappresentatività non inferiore al 4 per cento nel comparto di area o di riferimento, tenendo conto del solo dato associativo, nonché le confederazioni alle quali esse sono affiliate.

Per la contrattazione collettiva in sede decentrata da svolgersi nel medesimo arco di tempo, le pubbliche amministrazioni ammettono, invece, le organizzazioni sindacali già firmatarie dei contratti collettivi nazionali attualmente vigenti, a condizione che abbiano mantenuto il predetto requisito minimo di rappresentatività ovvero che, non avendolo nei comparti o nell'area dirigenziale di riferimento, contino nell'amministrazione interessata un numero di deleghe non inferiore al 10 per cento del totale dei dipendenti inseriti nei livelli ovvero dei dirigenti.

L'ARAN, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento della funzione pubblica, ha identificato con circolare del 5 marzo 1998 relativamente al comparto sanità e per le relative autonome aree dirigenziali le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali del lavoro risultate in possesso del requisito della rappresentatività non inferiore al 4 per cento a livello nazionale. Tra queste risulta lo SNR (Sindacato nazionale radiologi).

Con la stessa circolare sono state identificate le organizzazioni sindacali firmatarie per le quali va verificato il requisito del 10 per cento relativamente alle singole amministrazioni. Tra queste è stato compreso, per l'area medico-veterinaria, il SIMET. Si evidenzia inoltre che a seguito dell'effetto «federante» delle nuove norme in materia di rappresentatività sindacale (uno degli obiettivi che perseguono è infatti quello di evitare le frammentazioni e di favorire le unioni tra sindacati) il SIVEMP (anch'esso compreso tra le organizzazioni sindacali in possesso del requisito di rappresentatività non inferiore al 4 per cento) e il SIMET si sono federati nel CIVEMP, che, sulla base della ipotesi con-

trattuale non ancora sottoscritta in via definitiva, gode delle seguenti prerogative sindacali:

- a) 5 distacchi;
- b) 1.204 ore di permessi.

*Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*

PIAZZA

(4 gennaio 1999)

---

MORO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* – Premesso:

che il quotidiano «Il Sole 24 ore» ha dato anticipazione del testo relativo allo schema di regolamento del Ministero delle finanze, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge collegata alla finanziaria 1998;

che il provvedimento è stato inviato al Consiglio di Stato per l'espressione del previsto parere;

che all'articolo 1, lettera *d*), del predetto schema di regolamento vengono indicate le categorie professionali abilitate a sottoscrivere la «dichiarazione di esecuzione dei lavori», nel caso in cui le opere richiedessero l'utilizzazione di importi superiori ai cento milioni di lire;

che le categorie menzionate sono quelle relative agli ingegneri, architetti e geometri, ovvero «altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi»;

che, in questo caso, l'inclusione della categoria dei periti industriali tra gli «altri soggetti abilitati all'esecuzione dei lavori concernenti» sarebbe in ogni caso riduttiva rispetto alle specifiche qualità tecniche abilitanti possedute dai periti industriali che a pieno titolo esercitano la propria attività nel campo della costruzione e dell'impiantistica;

che la mancanza di attenzione nei confronti della categoria dei periti industriali è divenuta prassi: basti citare, da ultimo, l'esclusione dall'iscrizione all'albo dei periti abilitati alla valutazione dei fondi immobiliari chiusi, istituiti con legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successivamente inseriti nella legge finanziaria per il 1997;

che le discriminazioni operate nei confronti dei periti industriali, che, in ogni caso, sanno far valere le proprie valenze professionali, hanno causato l'esclusione di tale categoria da taluni concorsi pubblici;

che il consiglio nazionale deve continuamente presidiare gli enti a tutela degli interessi dei propri iscritti per fronteggiare alcune prese di posizione poco corrette nei confronti di tali professionisti;

che la mancanza di sensibilità verso una categoria specializzata particolarmente nel settore degli impianti tecnologici porterebbe a presumere un mirato disegno di esclusione di questi professionisti, a vantaggio e tutela di altre categorie;

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la discriminante in base alla quale la categoria dei periti industriali viene costantemente ignorata nel corso dell'emanazione di provvedimenti relativi a diverse categorie di professionisti;

se non sia il caso, una volta per tutte, di impartire disposizioni precise affinché i periti industriali siano inclusi nell'elenco delle categorie abilitate, previste da provvedimenti che permettono l'esercizio della professione in base alle specifiche competenze.

(4-09139)

(14 gennaio 1998)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si osserva quanto segue. L'interrogante fa riferimento all'articolo 1, lettera *d*), dello schema di regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge collegata alla finanziaria 1998 (legge 27 dicembre 1997, n. 449), che indica le categorie professionali abilitate a sottoscrivere la dichiarazione di esecuzione dei lavori nel caso in cui le opere richiedessero l'utilizzazione di importi superiori a cento milioni di lire, per rappresentare le doglianze della categoria professionale dei periti industriali, nei confronti della quale, sia nella legge citata che in altre occasioni, sarebbero state poste in essere discriminazioni.

Ora, per quanto concerne lo schema di decreto citato, si rappresenta che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 449 del 1997, il decreto deve essere emanato dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, sicché al Ministero di grazia e giustizia non sono attribuiti adempimenti in merito.

Anche con riferimento alla presunta esclusione dei periti industriali da alcuni concorsi pubblici questo Ministero non ha osservazioni da fare, non occupandosi né direttamente né indirettamente di concorsi pubblici. Peraltro, dal tenore dell'interrogazione, non pare si faccia riferimento a concorsi banditi dall'amministrazione della giustizia.

Dal canto suo, il Ministero delle finanze, negli elementi di risposta trasmessi a questa amministrazione, ha osservato che l'espressione residuale «altri soggetti abilitati all'esecuzione dei lavori», contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera *d*), dello schema di regolamento citato, tradotto nel decreto 18 febbraio 1998, n. 41, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con quello dei lavori pubblici, risponde unicamente ad un'esigenza di economia normativa, che consiglia di ricorrere, ove possibile, a formulazioni di carattere generale, evitando elencazioni troppo minute, che celano sempre il rischio di omissioni non volute.

Il Dicastero delle finanze ha altresì rilevato come lo stesso interrogante riconosca che la norma citata si riferisce certamente anche ai periti industriali, sicché appare probabilmente eccessivo voler scorgere in questo provvedimento un ennesimo indizio della sistematica «mancanza

di attenzione e di sensibilità» che il legislatore dimostrerebbe nei confronti della categoria professionale in parola.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

DILIBERTO

(8 gennaio 1999)

MORO, CRESCENZIO, DE ANNA, PASQUALI, ROSSI, ROBOL, BOCO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la nomina dei notai deve avvenire con decreto del Presidente della Repubblica, così come stabilito dalla legge 6 agosto 1926, n. 1365, in seguito a concorso per esami che deve tenersi a Roma, almeno una volta all'anno;

che quindi la norma stabilisce, fissa ed impone la cadenza annuale di tale concorso;

che di fatto, da almeno un decennio, il concorso si tiene con cadenza biennale, essendosi instaurata la prassi, *contra legem*, di attendere i risultati dei precedenti concorsi;

che un simile operare, arbitrario ed illegittimo, arreca grave nocumento sia alla cittadinanza – che ha il diritto di avere coperte e funzionanti tutte le sedi notarili ed è costretta invece a subire, impotente, un gravissimo disservizio della pubblica funzione notarile – sia agli aspiranti notai che assistono al lungo protrarsi delle cadenze dei concorsi;

che non appare fondata la tesi sostenuta dal Ministro competente che, rispondendo in data 18 settembre 1997 ad un'interrogazione a risposta scritta dello scrivente senatore Moro – presentata in data 16 aprile 1997 e recante il numero 4-05349 – spiega come l'accavallarsi di tali concorsi determini l'inutilità parziale degli stessi, stante la possibilità che taluni vincitori di un concorso possano esserlo anche per quello successivo, sottolineando come, nelle rarissime volte in cui si è verificata tale circostanza, i candidati vincitori del concorso successivo abbiano rappresentato una modestissima percentuale (non superiore al 10 per cento) dei posti a concorso, mentre sarebbe stata soddisfatta l'esigenza, di pubblico interesse, di coprire le sedi vacanti;

che, contrariamente a quanto afferma l'interrogato, risulterebbero scoperte e non funzionanti almeno 600 sedi notarili, arrecando alla cittadinanza notevoli disagi;

che la commissione del concorso per la categoria professionale sopra menzionata avrebbe proceduto alla correzione delle 3.528 prove scritte, sostenute nello scorso dicembre 1993, comunicandone l'esito dopo 10 mesi;

che la commissione che ha esaminato i concorrenti che hanno partecipato al concorso indetto nel dicembre 1995 avrebbe corretto le 2.929 prove scritte nell'arco di 12 mesi, mentre quella scelta per la valutazione delle prove scritte che hanno avuto luogo i primi giorni di



marzo 1997 avrebbe proceduto alla correzione di 1.728 prove scritte su 3.605 presentate, nell'arco di 10 mesi (notizia diffusa da «Mondo giudiziario» del 5 gennaio 1998);

che appare, pertanto, verosimile ritenere che i risultati del concorso tenutosi nel marzo 1997 potranno essere resi noti non prima dell'anno 1999;

che, contrariamente a quanto avviene per la categoria dei notai, il concorso per l'accesso alla magistratura, a cui partecipa un numero di candidati pressochè analogo a quello di notaio, si tiene due volte all'anno, prescindendo dall'esito dei risultati dei concorsi precedenti,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia l'esatto numero dei notai in esercizio alla data del 31 dicembre 1997, l'esatto numero dei posti di notaio fissati a tale data e, infine, l'esatto numero dei posti vacanti;

quale sia il numero fisiologico, in maniera approssimativa, dei notai che cessano annualmente l'esercizio per raggiunti limiti di età

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per favorire una corretta applicazione della legge 6 agosto 1926, n. 1365;

se, prescindendo dai risultati del concorso in essere, non ritenga utile bandire e fare effettuare le prove scritte del concorso a notaio nell'arco del 1998 e in ogni anno successivo, considerato il numero elevato di posti notarili vacanti, ponendo fine alla prassi *contra legem* sopra evidenziata e illegittimamente instauratasi;

se per gli omessi bandi dei concorsi negli anni precedenti sia stato individuato qualche elemento di rilevanza penale a carico di qualcuno e se, nel caso, siano stati presi provvedimenti adeguati;

il numero delle giornate durante le quali si è riunita l'attuale commissione, nel periodo intercorso tra il 13 marzo e il 31 dicembre 1997, per la correzione delle prove scritte;

quale sia l'ammontare dei compensi, indennità, diarie mensili che vengono corrisposti ai membri della commissione esaminatrice;

se il Ministro in indirizzo abbia individuato illeciti penali nell'operato dell'attuale commissione esaminatrice e, in caso affermativo, se abbia inoltrato o intenda inoltrare rapporto all'autorità giudiziaria competente.

(4-09971)

(11 marzo 1998)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dalla competente Direzione generale degli affari civili, si rappresenta quanto segue:

a) il numero dei notai in esercizio alla data del 31 dicembre 1997 era di 4467 (4431 alla data del 31 maggio 1998); il numero dei posti di notaio fissati alla data del 31 dicembre 1997 era di 5312 (anche a seguito della revisione della tabella notarile in data 30 luglio 1997 -

*Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997); il numero dei posti vacanti era di 845;

b) il numero dei notai che cessano annualmente l'esercizio per raggiunti limiti di età è all'incirca di 40;

c) a seguito della legge 26 luglio 1995, n. 328, che ha introdotto la prova la prova di preselezione informatica per il concorso notarile e del regolamento di attuazione di tale legge (decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74) che consentirà l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio di un numero già vagliato di candidati, si prevede che detto concorso potrà avere cadenza annuale;

d) nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1998 – quarta serie speciale – n. 38 è stato pubblicato il bando del concorso a 20 posti di notaio la cui prova di preselezione informatica avrà luogo fra il 23 novembre e il 22 dicembre del corrente anno;

e) non è stato individuato alcun elemento di rilevanza penale a carico di alcun soggetto per il fatto che, in passato, i concorsi notarili abbiano avuto cadenza biennale; tale situazione è stata dettata da un insieme di fattori che non possono, comunque, non essere rimessi alla valutazione dell'amministrazione;

f) il calendario delle sedute, nel periodo intercorso tra il 13 marzo e il 31 dicembre 1997, per la correzione delle prove scritte, è stato – in genere – di tre giorni alla settimana (lunedì, martedì, mercoledì) per le prime tre settimane di ogni mese, stante gli impegni lavorativi dei commissari – fra cui i professori universitari – non esonerati dai loro abituali incarichi. La stessa cadenza è stata seguita sino al 31 maggio 1998;

g) i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici sono determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1995. Ai commissari provenienti da fuori Roma spetta anche l'indennità di missione e il rimborso spese;

h) non risulta che siano stati ravvisati illeciti penali nell'operato dell'attuale commissione esaminatrice.

Appare, inoltre, opportuno evidenziare che:

la nomina dei notai non avviene più con decreto del Presidente della Repubblica ma con decreto ministeriale firmato dal direttore generale della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni (legge 12 gennaio 1991, n. 13, riguardante la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3, 14 e 16); solo nel concorso indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 1993 dei 98 candidati ammessi alle prove orali 7 erano già vincitori del precedente concorso;

la commissione del concorso indetto con decreto ministeriale 7 maggio 1993 ha proceduto alla correzione di 3528 elaborati dal 9 maggio 1993 al 26 ottobre 1994, esattamente in 10 mesi;

la commissione del concorso indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 1993 ha proceduto alla correzione di 2929 elaborati dal 13 maggio 1995 al 26 novembre 1996, esattamente in 18 mesi e non in 12.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
DILIBERTO

(8 gennaio 1999)

PIERONI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* – Premesso:

che da notizie stampa («Il Giornale di Sicilia» del 16 gennaio 1998) risulta che una giovane infermiera di Alcamo, Rosanna Ponzio, pur avendo tutti i requisiti necessari per lavorare, non è stata assunta all'ospedale «Niguarda» di Milano perchè diabetica;

che la signora Ponzio è diabetica ma anche idonea a svolgere tutte le funzioni spettanti ad un'infermiera ospedaliera,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga grave e discriminatorio il caso sopra menzionato e quali iniziative si intenda intraprendere nei confronti del «Niguarda».

(4-09239)

(16 gennaio 1998)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto, si comunica quanto riferito dalle competenti autorità regionali della Lombardia.

L'azienda ospedaliera Niguarda Cà Granda ha comunicato alla precitata autorità regionale di non aver dato seguito all'assunzione a tempo determinato, in qualità di operatore professionale collaboratore di prima categoria – infermiera professionale – della signora Rosanna Ponzio, in esito alla visita di accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego, previsto per l'assunzione della vigente normativa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1976, n. 761, all'articolo 1 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e dell'idoneità alla mansione specifica prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Infatti la candidata è risultata non idonea all'inserimento in turnazione notturna in base agli accertamenti sanitari eseguiti a cura del competente servizio di medicina preventiva dell'azienda, nonchè in considerazione dello stato di invalidità civile al 50 per cento (2 dicembre 1994 - regione siciliana) dalla stessa documentato.

Poichè la posizione da ricoprire con la suindicata assunzione a tempo determinato prevedeva la turnazione in reparto in aderenza a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, che dispone la presenza dell'infermiere professiona-

le nelle 24 ore nelle divisioni e servizi di diagnosi e cura ospedalieri, l'azienda ospedaliera in argomento ha ritenuto la candidata carente del requisito di idoneità fisica all'impiego e, pertanto, non ha proceduto alla stipulazione del contratto a tempo determinato.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BASSOLINO

(7 dicembre 1998)

---

PREIONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di fornire informazioni in merito all'esito della vicenda riguardante l'onorevole Folena e sui fatti enunciati nell'articolo pubblicato sul quotidiano «La Stampa» del 23 luglio 1996 il cui testo si riporta integralmente:

«In procura a Palermo

"Tele L'Ora"

Folena interrogato

per oltre 4 ore

Palermo. Interrogatorio di oltre 4 ore per il deputato del PDS Pietro Folena. È stato interrogato dal sostituto procuratore Gaetano Paci che conduce l'inchiesta sui presunti falsi in bilancio commessi da due società riconducibili al partito comunista prima e al PDS dopo: la Bellatrice e la società di gestione dell'emittente televisiva "Tele L'Ora". Nell'ambito dell'inchiesta, che ha condotto in carcere il liquidatore Corrado Carpinteri, l'amministratore Benito Caputo, entrambi scarcerati, e agli arresti domiciliari l'ingegner Domenico La Cavera (anch'egli rilasciato), Folena ha ricevuto un avviso di garanzia per concorso in falso in bilancio. Secondo l'accusa l'allora segretario regionale del PDS sarebbe stato al corrente della situazione debitoria delle società ed avrebbe avuto un ruolo nella composizione della vicenda».

(4-09160)

(14 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento ai fatti evocati nell'interrogazione in oggetto, l'autorità giudiziaria interpellata ha comunicato che il giudice per l'udienza preliminare di Palermo ha pronunciato, in data 23 aprile 1998, sentenza di non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati.

Avverso detta sentenza non risulta essere stato proposto appello.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

DILIBERTO

(31 dicembre 1998)

---

RIGO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che presso la casa circondariale di Venezia si sono verificati gravi disservizi determinati dalla non corretta gestione degli impianti, e segnatamente:

la disponibilità dei servizi igienici è decisamente insufficiente alle necessità delle 150 unità presenti ed in alcuni reparti i servizi igienici non sono stati del tutto previsti;

è disponibile da tempo un impianto di cucina per i detenuti, dal costo di parecchi milioni, che a tutt'oggi non è mai stato utilizzato;

il personale di tutti e tre gli istituti penitenziari di Venezia, specie nei giorni festivi, è costretto a mangiare cibi preparati per il giorno precedente;

la sala radiologica non è mai entrata in funzione nonostante sia stata realizzata più di cinque anni fa;

il tecnico radiologo non ha mai svolto le funzioni per le quali venne assunto, venendo al contrario impiegato per più di due anni con mansioni inadeguate;

la direzione dell'istituto ha disposto che il personale usufruisca di una cella quale servizio igienico, ottenendo un netto rifiuto da parte del personale stesso;

nonostante l'istituto «vecchio» sia stato dichiarato più volte inagibile e ne sia stata disposta la chiusura si è preferito reiterare interventi senza effettuare alcun restauro strutturale;

la vetustà degli impianti, la cattiva gestione che se ne è fatta e la mancata manutenzione richiede, per il ripristino all'efficienza, ingenti costi che non sarebbero stati necessari qualora gli impianti fossero stati gestiti correttamente,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare in merito ai succitati disservizi e se non si ritenga opportuno realizzare in terraferma una nuova struttura in sostituzione dei tre istituti penitenziari esistenti, portando così a soluzione i molteplici problemi relativi al corretto funzionamento dell'istituto di pena.

(4-10844)

(7 maggio 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

La casa circondariale di Venezia è sita in un edificio molto vecchio e, in alcune parti, fatiscente.

Nel corso degli ultimi anni sono stati effettuati interventi di sistemazione delle condutture di scarico e dei servizi igienici del reparto infermeria e della caserma agenti.

Allo stato è in corso di perfezionamento la pratica per la ristrutturazione dei locali spaccio e sala convegno per un importo di lire 657.380.000 mentre è in fase di redazione il progetto per la ristrutturazione dell'ala destra detentiva.

L'impianto di cucina detenuti risulta funzionante e dotato di tutte le apparecchiature necessarie. È prevista, una volta terminati i lavori di ristrutturazione che interessano l'istituto, una diversa allocazione dello stesso.

Nonostante siano state esperite gare, non è stato possibile appaltare il servizio mensa agenti a ditta che confezionasse i pasti *in loco*, per mancanza di offerte.

Pertanto, il servizio è stato affidato alla ditta «Camst» che fornisce pasti pre-confezionati, che per i giorni festivi vengono consegnati il giorno precedente e riscaldati all'atto della somministrazione con forno a micro-onde fornito dalla stessa ditta.

Per quanto concerne la sala radiologica, si fa presente che il tecnico di radiologia precedentemente in servizio a Venezia è stato trasferito alla casa circondariale di Spoleto dal 1994 e cioè prima che fosse completata la fornitura della sala da radiologia. Pertanto non si è potuto provvedere alla taratura dei macchinari; si è, quindi, in attesa di perfezionare la pratica per la convenzione con la locale ASL.

Allo stato, l'attuale pianta organica dell'istituto veneziano non prevede il profilo professionale di tecnico di radiologia. La direzione dell'istituto sarà sollecitata ad adottare le opportune iniziative volte all'eventuale convenzionamento con personale tecnico, ai sensi della legge n. 740 del 1970.

Per quanto concerne la costruzione di un nuovo penitenziario a Venezia si comunica che il relativo progetto era stato inserito nel programma di nuova edilizia con decreto 2 marzo 1987.

Il comune, peraltro, si era impegnato a fornire un contributo corrispondente al valore delle aree dei tre istituti penitenziari che sarebbero stati dismessi.

Tuttavia, nonostante ripetuti solleciti, l'amministrazione comunale di Venezia non indicò aree idonee all'insediamento del nuovo complesso penitenziario, per cui, con decreto ministeriale 21 dicembre 1989, venne disposto lo stralcio dell'opera dal programma per scongiurare la perenzione dei fondi, destinati ad altri interventi.

Successivamente il sindaco ha riproposto l'esigenza di una nuova casa circondariale in sostituzione di quella di Santa Maria Maggiore, onde utilizzare le aree del vecchio istituto per l'edificazione di uffici giudiziari.

Tale proposta è stata condivisa dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a condizione che, attesa l'indisponibilità di fondi, si operasse ai sensi della legge n. 696 del 1956, che prevede la permuta di vecchi stabili con nuove strutture.

In seguito il predetto comune ha individuato un'area e con decreto ministeriale 5 luglio 1991 l'opera è stata reinserita nel programma.

Dopo la scelta dell'area, avvenuta in data 11 novembre 1992, l'amministrazione comunale veneziana non ha però perfezionato le conse-

guenti procedure amministrative, dimodochè, con decreto ministeriale 12 novembre 1996, l'opera è stata nuovamente stralciata dal programma.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

DILIBERTO

(8 gennaio 1999)

---

ROSSI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che dal 29 settembre 1997 fino al 28 febbraio 1998 i supermercati Coop e Ipercoop, per incentivare le vendite, hanno promosso una campagna pubblicitaria basata sulla distribuzione di un apposito tagliando «Computer per la scuola»;

che la promozione consiste nell'accumulo di 9.520 bollini, ognuno dei quali viene rilasciato per ogni 25.000 lire di spesa, per un valore complessivo di lire 238.000.000;

che la collezione dei suddetti bollini consente alla scuola aderente all'iniziativa di ricevere gratuitamente il suddetto computer;

che a tale scopo alcuni direttori didattici hanno invitato esplicitamente i genitori degli alunni e gli insegnanti ad effettuare spese nei supermercati Coop, tramite una nota ufficiale con la quale veniva anche data comunicazione circa la predisposizione di un apposito contenitore all'ingresso di ogni istituto;

che l'operazione in parola ha scatenato una protesta da parte delle associazioni di esercenti delle province interessate all'iniziativa commerciale delle Coop;

considerato:

che un computer sarebbe acquistabile ad un prezzo di mercato di lire 1.500.000 e quindi ad un prezzo corrispondente allo 0,6 per cento del valore complessivo dei suddetti bollini;

che, ai sensi degli articoli 317, 323 e 513 del codice penale, i dirigenti scolastici, nonchè i docenti che si sono prestati a sponsorizzare l'iniziativa commerciale delle cooperative in parola all'interno delle scuole, potrebbero essere passibili di concussione, abuso d'ufficio e turbativa della libertà dell'industria e del commercio,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano attivarsi per verificare se negli istituti scolastici che hanno aderito all'iniziativa promossa dalla Coop e dalla Intercoop siano state effettuate speculazioni tramite la suddetta promozione commerciale, in violazione delle leggi vigenti in materia;

se il Ministro della pubblica istruzione non intenda istituire una commissione *ad hoc* per verificare l'adeguatezza dei metodi educativi dei dirigenti e docenti che in questa occasione si sono resi complici di

un ignobile sfruttamento della difficile situazione economica in cui versa la pubblica istruzione, evidentemente priva di strutture adeguate.

(4-09140)

(14 gennaio 1998)

RISPOSTA. – In relazione al contenuto dell'interrogazione in oggetto, si ritiene di non dover ravvisare motivi e modalità d'intervento di competenza di questo Ministero nei confronti dei responsabili di istituti scolastici che hanno aderito all'iniziativa promossa dalla Coop e dall'Intercoop, essendo di pertinenza dell'autorità giudiziaria ogni autonoma determinazione in ordine all'eventuale sussistenza di profili penali nel comportamento dei soggetti coinvolti nella vicenda e di competenza del Ministero della pubblica istruzione la verifica di violazioni amministrative o disciplinari da parte dei propri dipendenti.

Dal canto suo, quest'ultimo Dicastero, per i profili di sua competenza – di gran lunga prevalenti su quelli del Ministero di grazia e giustizia – ha fornito i seguenti elementi di risposta.

Sulla base di apposito piano nazionale che prevede lo stanziamento di mille miliardi per il 1997-2000, con circolare ministeriale n. 282 del 24 aprile 1997 è stato attivato un programma di sviluppo delle tecnologie didattiche per tutti gli ordini di scuola. In base a tale programma sono già stati finanziati interventi a favore di scuole, anche elementari, con una prima dotazione generalizzata di 11.500.000 lire per unità scolastica, di cui 9.500.000 per acquisto di *hardware* e *software* di base. Per un numero selezionato di scuole vi è stato un ulteriore finanziamento di lire 42.000.000 di cui 40.000.000 riservati all'acquisto di *hardware* e *software* di base. Ritiene il Ministero della pubblica istruzione che la considerevole quota destinata all'acquisto di attrezzature informatiche e multimediali (la restante quota è destinata alla formazione del personale) possa soddisfare ampiamente le esigenze delle scuole, senza dipendenza da interventi esterni.

In merito all'iniziativa Coop Computer per la scuola detto Ministero precisa che le modalità di svolgimento della medesima non sono state concordate con gli uffici scolastici provinciali e rientrano nella libera ed unilaterale determinazione della Coop.

Osserva, inoltre, lo stesso Ministero che l'adesione alle iniziative esterne che vedono destinatarie le istituzioni scolastiche rientra nell'autonoma valutazione e determinazione degli organi di governo delle istituzioni medesime ove sono rappresentate tutte le componenti scolastiche; ciò in virtù dell'autonomia decisionale di cui tutte le istituzioni scolastiche sono da tempo dotate.

Nel precisare che la scuola non può svolgere attività di promozione e propaganda e che ogni iniziativa deve essere realizzata nell'osservanza scrupolosa delle regole dell'imparzialità, fa presente, infine, il Ministero della pubblica istruzione che l'osservanza di tali regole è rimessa alla responsabile autonomia decisionale degli organi di governo della scuola,



autonomia recentemente canonizzata dallo stesso legislatore (articolo 21 della legge n. 59 del 1997).

*Il Ministro di grazia e giustizia*

DILIBERTO

(8 gennaio 1999)

ROSSI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 1998 a Catania presso l'Hotel Sheraton è stato promosso un convegno dal titolo «100 idee per lo sviluppo», che sembrava avere lo scopo di dare informazioni relative ai fondi strutturali stanziati dall'Unione europea per il Mezzogiorno;

che all'incontro annunciato come un seminario di studio hanno partecipato un migliaio di dirigenti, sindacalisti, rappresentanti degli enti locali del Mezzogiorno, oltre ad un numero altrettanto rilevante di giornalisti;

che da diversi articoli comparsi sulla stampa nazionale si evince la dimensione di *kermesse* politica, da alcuni quotidiani dichiarata espressamente, assunta da quello che avrebbe dovuto essere un seminario di approfondimento e di riflessione;

che al convegno hanno partecipato, con grande eco sui *media*, diversi Ministri, tra i quali quello al quale è indirizzato il presente atto ispettivo, il quale ha colto l'occasione per annunciare lo stanziamento di 3.000 miliardi per il Sud;

che evidentemente anche il Ministro, una volta considerata persona schiva e riservata con competenze esplicitamente tecniche, ha ceduto alla tentazione di fare politica, organizzando questa passerella e concedendola in uso a diversi colleghi della compagine governativa alla disperata ricerca di un rilancio elettorale nelle zone più depresse del paese,

si chiede di sapere:

quanto sia costata l'organizzazione della manifestazione politica, da quali enti e/o organizzazioni sia stata cofinanziata e se tra i contributi vi siano ed in quale misura quelli dell'Unione europea;

se non si ritenga quantomeno di scarsa moralità l'utilizzo degli eventuali fondi economici dell'Unione europea per una manifestazione politica che si traduce in una operazione di *marketing* politico pagata, perlopiù, con i soldi del contribuente italiano;

se non si ritenga di esporre, al di là della consueta demagogia che accompagna simili promesse fatte ad una platea compiacente, una compiuta analisi dei costi e delle finalità dei tanto esaltati trenta grandi progetti dei quali si starebbe per arricchire l'eterno cantiere del Sud della penisola.

(4-13349)

(9 dicembre 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Il seminario tenutosi a Catania nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 1998 rappresenta un'iniziativa pienamente concordata con la Commissione europea con l'obiettivo di coinvolgere, sin dalla fase di impostazione delle «idee-programma», tutti i soggetti del partenariato (amministrazioni centrali, regionali e locali, parti economiche e sociali), istituzionalmente interessate all'attività di programmazione, e con lo scopo di avviare per tempo la programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006. Il seminario è stato realizzato con le risorse finanziarie del programma operativo «Assistenza tecnica, valutazione pubblica e monitoraggio QCS obiettivo 1 1994-99» e del Programma PASS «Programma di formazione funzionari della pubblica amministrazione» – III annualità della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica. Su tali programmi gravano, oltre che le spese dei servizi logistici per l'organizzazione del seminario, anche quelle relative al trasporto, pernottamento e vitto, riferite esclusivamente ai partecipanti delle amministrazioni centrali e regionali dell'obiettivo 1. Tutti gli altri partecipanti – rappresentanti di amministrazioni e/o regioni non obiettivo 1, nonché le parti economiche e sociali e i giornalisti – hanno partecipato a proprie spese. Questi partecipanti hanno usufruito esclusivamente dei pranzi *buffet* di lavoro e *coffee-break* dei giorni 2 e 3 dicembre presso l'Hotel Sheraton, sede del seminario.

Per i coordinatori delle sessioni di lavoro nonché per gli esperti che hanno contribuito ai lavori delle predette sessioni sono state sostenute esclusivamente le spese di pernottamento e di vitto nei giorni del seminario.

L'iniziativa, che si avvale del concorso finanziario della Commissione europea nella misura di circa il 70 per cento, è costata complessivamente circa lire 800.000.000.

La Commissione europea – con la quale l'iniziativa del seminario è stata, come sopra chiarito, pienamente condivisa e concordata – a conclusione dei lavori ha espresso un giudizio positivo sulle attività svolte, le quali hanno consentito di avviare con buon anticipo il processo di programmazione, offrendo agli attori di tale processo una prima occasione per definire insieme le regole che devono presiedere le scelte e le decisioni che riguardano le proposte programmatiche della prossima fase 2000-2006, con l'obiettivo di predisporre i relativi Programmi operativi da inviare a Bruxelles, entro la prima metà del 1999.

Il seminario ha costituito, quindi, un primo esempio di approccio nuovo e diverso rispetto al passato, nell'impostazione della strategia di sviluppo, basata – conformemente a quanto previsto dai regolamenti comunitari – sulla concertazione fra tutte le parti interessate. Tale iniziativa ha costituito, pertanto, l'espressione fattiva della volontà di aprire una nuova fase di «governo delle decisioni» in un'ottica di efficienza e rigore.

Non si è trattato quindi, né nelle intenzioni, né tanto meno nel risultato, di una *kermesse* politica, bensì della presentazione e della discussione di idee programma predisposte dalle amministrazioni centrali e regionali e raccolte nel volume «Cento idee per lo sviluppo». La presenza di membri del Governo e la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri nella giornata di chiusura dei lavori del seminario sono, viceversa, la testimonianza più evidente che il Governo ha voluto dare a questo nuovo approccio, senza pregiudizio alcuno in ordine al rigore che sarà, comunque, assicurato all'analisi dei costi, delle finalità e della coerenza con le esigenze di sviluppo delle aree depresse del paese di tutte le proposte e i progetti che saranno portati al tavolo della concertazione.

*Il Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica*

CIAMPI

(4 gennaio 1999)

---

SCOPELLITI, GERMANÀ. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la formazione italiana di calcio ha attualmente, come sponsor ufficiale, la Nike;

che la Nike si è aggiudicata l'asta di assegnazione della sponsorizzazione offrendo la cifra di 27 miliardi di lire;

che la cifra proposta dal vecchio sponsor e cioè la Diadora, seppur elevata (8.5 miliardi di lire) non era sufficiente ad essere economicamente competitiva e vantaggiosa rispetto a quella proposta dalla Nike;

che la Federazione Italia Gioco Calcio, nella valutazione delle offerte, non prendeva assolutamente in considerazione il fatto che alla radice della forza economica della Nike ci potesse essere lo sfruttamento di milioni di bambini tra i cinque e i quindici anni di età che, sottoposti a condizioni di lavoro servile e con un salario da fame (circa 1.100 lire al giorno) producono ogni giorno migliaia di scarpe, palloni e magliette che oggi saranno invece indossati dai giocatori italiani, ultime destinatarie delle scelte inumane e prive di scrupolo fatte dalla Federazione Italiana Gioco Calcio;

che, per stessa ammissione della multinazionale americana, la produzione Nike è avvenuta grazie allo sfruttamento del lavoro minorile suggellato dal «liberatorio» «*mea culpa*» di mister Nike;

che, per partecipare a qualsiasi gara di appalto, alle imprese italiane è richiesta la certificazione antimafia atta a provare che l'appalto, in caso di vincita dell'asta, possa essere affidato ad imprese con specchiato *curriculum*;

che, secondo le regole generali del diritto, qualsiasi contratto conclusosi con causa illecita (come nel nostro caso) è nullo,

si chiede di sapere se il Governo, nelle sue facoltà, non ritenga opportuno intervenire d'urgenza affinché la Nazionale sostituisca l'indegno simbolo di sfruttamento con altro sponsor.

(4-11406)

(16 giugno 1998)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sentiti il CONI e la Federazione italiana giuoco calcio, si fa presente quanto segue.

La FIGC fa presente che la Nike si è resa assegnataria del diritto di qualificarsi licenziatario e fornitore ufficiale della nazionale italiana di calcio, a seguito di pubblica asta regolarmente tenutasi nel 1994. La predetta società, dopo l'aggiudicazione della gara, ha presentato la documentazione richiesta dalla Federazione, compreso il certificato antimafia, ed è risultata in possesso di tutti i requisiti formali e sostanziali per la conclusione del contratto.

La Federcalcio ritiene che la medesima azienda, la cui immagine poteva rimanere offuscata dalle notizie apparse sui giornali circa lo sfruttamento minorile, resta tuttora tra le società *leader* a livello mondiale nel campo dell'abbigliamento sportivo e garantisce alta qualità nei prodotti oltre che assoluta solidità e affidabilità finanziaria.

Per quel che concerne il rapporto con la Federazione, quest'ultima fa presente che il contratto è scaduto il 31 dicembre 1998 e che sono state già avviate le procedure per la conclusione di un nuovo accordo, avente ad oggetto la concessione del diritto sopra richiamato.

In conclusione la Federcalcio ritiene di non annullare il contratto in essere con la Nike, per insussistenza di motivi, sia in fatto sia in diritto, che possono giustificare tale annullamento.

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*

MELANDRI

(11 gennaio 1999)

SERENA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che nei giorni scorsi è stato ritirato dalle farmacie il preparato SKIN CAP (shampoo, crema, spray) prodotto dai «Laboratorios Cheminova International SA» di Madrid e distribuito dalla «Nova Resium» di Milano;

che tale preparato si era rivelato particolarmente efficace nella cura della psoriasi ed il suo impiego veniva consigliato dai più qualificati dermatologi e nei maggiori centri di cura della specifica malattia con l'avvertenza che non esistevano controindicazioni di alcun tipo se non quelle legate all'uso prolungato dei cortisonici,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponda al vero che il prodotto è stato ritirato dal mercato in seguito a forti pressioni di case farmaceutiche concorrenti, ad avviso

delle quali la casa produttrice non sarebbe in possesso dei requisiti richiesti per la commercializzazione del prodotto stesso;

se risponda al vero che il prodotto è stato fatto ritirare dal mercato a causa di un cavillo legato alla descrizione del farmaco e non, come si ventila in taluni ambienti, per un suo presunto grado di tossicità che, peraltro, rientrerebbe nei limiti della più assoluta normalità e, comunque, sarebbe di molto inferiore a quella registrata in altri farmaci presenti sul mercato italiano;

se e quali sostanze farmaceutiche vietate sarebbero state impiegate nella composizione del prodotto e, in caso affermativo, in quali quantità;

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per consentire al più presto il rientro del prodotto nei normali circuiti di distribuzione.

(4-08699)

(2 dicembre 1997)

RISPOSTA. - È opportuno premettere che i preparati della linea denominata «Skin Cap», prodotti dall'impresa «Laboratorios Cheminova International sa», sono stati a suo tempo «notificati» a questo Ministero, in attuazione della specifica normativa di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, come «prodotti cosmetici», nelle varianti «shampoo per la forfora e la seborrea», «spray per uso topico» e «crema».

Successivamente, essendo pervenuta dalle autorità sanitarie di un paese membro dell'Unione europea una segnalazione sulla sospetta presenza in tali prodotti di un ingrediente cortisonico, quale il «clobetasolo propionato», questo Ministero disponeva un adeguato prelievamento di campioni, che venivano poi trasmessi all'Istituto superiore di sanità per gli accertamenti analitici del caso.

I referti analitici dell'Istituto superiore, in data 10 novembre 1997, evidenziavano effettivamente - in tutti i campioni - l'illegittima presenza del «clobetasolo propionato», composto corticosteroide sintetico assimilabile alla categoria dei «glucocorticoidi», sostanze che figurano, con tale denominazione, inserite nell'allegato II, numero d'ordine 300, della stessa legge n. 713 del 1986 fra quelle proibite in campo cosmetico.

Lo stesso Istituto superiore, inoltre, ha dovuto rilevare che il conservante «zinco piritione», dichiarato nella composizione di tutti i prodotti esaminati, è previsto nell'allegato V, sezione I, parte I, numero d'ordine 8, della stessa legge n. 713 del 1986 fra le sostanze consentite, con la limitazione «autorizzato nei prodotti eliminati per risciacquo»: ne è risultato, quindi, irregolare l'impiego nelle forme cosmetiche spray e crema.

Per il solo prodotto «Skin Cap» spray, inoltre, sono state rilevate difformità di etichettatura rispetto alle specifiche prescrizioni di cui all'articolo 4, punto d), del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, attuativo della Direttiva CEE n. 324/1975 sui «generatori aerosol».

Ne consegue, con ogni evidenza, che, nella fattispecie, il ritiro di tali prodotti dal mercato ha costituito un atto dovuto, direttamente legato alle irregolarità riscontrate.

Si è appreso, infine, dall'Istituto superiore di sanità che una ricerca condotta nella più recente letteratura scientifica del settore documenta l'utilizzo del prodotto «Skin Cap» a livello sperimentale negli Stati Uniti ed in Russia su pazienti affetti da psoriasi, vantando come principio attivo la sola presenza dello «zinco piritione».

Questo specifico prodotto risulterebbe oggi commercializzato in Canada, Giordania, Stati Uniti, Argentina e Spagna.

*Il Ministro della sanità*

BINDI

(7 gennaio 1999)

---

SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il Dipartimento dello spettacolo ha approvato il primo piano di interventi a favore dei teatri italiani che hanno ottenuto fondi per la ristrutturazione;

che complessivamente la dotazione del Fondo per il 1998 è di 25 miliardi ed è finalizzata alla riapertura al pubblico o all'adeguamento delle strutture e degli impianti di 23 teatri;

che uno solo di questi teatri è in Lombardia (il «Fraschini» di Pavia);

che il Fondo sarà finanziato anche per i prossimi anni e le relative richieste di finanziamento dovranno essere presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno;

che, pur essendoci possibilità di adozione di criteri (per l'assegnazione di fondi) equitativi ed oggettivi, risultano privilegiare le città dell'Ulivo (come Siena e Bologna) o della Lega e penalizzate quelle del Polo (come Milano);

che la capitale lombarda rischia di perdere il Piccolo Teatro e si è vista negare, da parte del Governo, gli aiuti al «Lirico» e al «Dal Verme»;

che sono state rigettate dal Governo soluzioni emendative del provvedimento adottato che assecondavano le attese dei milanesi «senza alcun aumento della copertura della spesa prevista»,

gli interroganti chiedono di conoscere quali correttivi si intenda varare al fine di spegnere le polemiche e soddisfare le attese della comunità meneghina.

(4-12435)

(23 settembre 1998)

RISPOSTA. – Con riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue.

La richiesta di finanziamento per la ristrutturazione del Teatro Franchini di Pavia è l'unica domanda pervenuta dalla regione Lombardia ed è stata accolta, mentre nessuna istanza *ex decreto* n. 516 del 1977 è stata avanzata dai teatri indicati nel testo dell'interrogazione.

Si fa presente inoltre che tutte le istanze prodotte dai comuni per il finanziamento dei lavori di che trattasi, risultate in regola con la documentazione prevista dal citato decreto n. 516 del 1977, sono state accolte.

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*

MELANDRI

(12 gennaio 1999)

SPECCHIA. – *Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il 18 giugno 1997 e il 18 novembre 1997 lo scrivente ha presentato due interrogazioni su alcuni lavoratori, già in servizio presso la ex base Nato di San Vito dei Normanni (Brindisi), assegnati agli uffici giudiziari di Brindisi in applicazione della legge 9 marzo 1971, n. 98;

che in tali occasioni è stato sottolineato il pericolo del trasferimento di tali unità e ciò a seguito dell'immissione in ruolo delle stesse;

che è stato fatto anche presente che con l'utilizzo dei dipendenti ex Nato è stato possibile fronteggiare l'annosa carenza di personale amministrativo presso gli uffici giudiziari di Brindisi;

rilevato:

che è purtroppo accaduto che sono già stati disposti alcuni trasferimenti e che pertanto vi è un concreto rischio di paralizzare l'attività giudiziaria di Brindisi;

che la locale sottosezione dell'Associazione nazionale magistrati ha, nei giorni scorsi, nuovamente rappresentato la difficile situazione innanzi richiamata,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano:

necessaria la permanenza del personale della ex base Nato di San Vito dei Normanni presso gli uffici giudiziari di Brindisi;

urgente l'ampliamento dell'organico degli assistenti e dei commessi di detti uffici anche per consentire l'inserimento di tutto il personale ex Nato già in servizio.

(4-09566)

(11 febbraio 1998)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che al personale delle dismesse basi NATO, già in servizio negli uffici giudiziari di Brindisi, inquadrato definitivamente nei ruoli di questo Ministero ed assegnato ad uffici diversi da Brindisi per mancanza di posti, non è stato assegnato il termine per assumere servizio nel nuovo ufficio, in attesa della definizione delle piante organiche del personale conseguenti all'attuazione del decreto legislativo sul giudice unico.

La comunicazione dell'inquadramento nei ruoli e della mancata fissazione del termine per il possesso è stata fatta agli interessati ed ai capi degli uffici.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

DILIBERTO

(31 dicembre 1998)

---

TIRELLI, WILDE. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che presso gli Ospedali civili di Brescia operano contemporaneamente due divisioni di cardiocirurgia, entrambe ospedaliere e con organici sovrapponibili;

che una divisione di cardiocirurgia esegue da tempo oltre 1000 interventi sul cuore l'anno;

che l'altra divisione di cardiocirurgia esegue meno di 50 interventi sul cuore l'anno, mentre svolge una regolare attività di chirurgia toracico-polmonare;

che gli *standard* internazionali prevedono che sia di oltre 300 il numero minimo di interventi perchè siano garantiti livelli qualitativi, di sicurezza e di economia gestionale adeguati;

considerato che nel territorio della provincia di Brescia non esistono altri reparti di chirurgia toracico-polmonare,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che le attuali due divisioni di cardiocirurgia debbano essere unite in un'unica unità funzionale cardiocirurgica;

se non si reputi necessaria l'istituzione di una divisione di chirurgia toracico-polmonare;

se non si ritenga necessario dare loro una sistemazione logistica che ne garantisca l'autonomia funzionale, anche con il trasferimento fisico dei due reparti;

se non si ritenga che siano questi i provvedimenti minimi per dare definitiva soluzione ad una situazione anomala, onde razionalizzare e migliorare l'offerta di servizi chirurgici e diagnostici per i pazienti, bresciani e non, che intendono indirizzarsi agli Ospedali civili di Brescia;

se non si possa configurare una forma di responsabilità dei dirigenti sanitari ed amministrativi degli Ospedali civili di Brescia qualora



venga mantenuta l'attuale situazione, scarsamente razionale sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale.

(4-04228)

(13 febbraio 1997)

RISPOSTA. — Dagli elementi pervenuti dalle competenti autorità sanitarie della regione Lombardia risulta che nell'azienda ospedaliera «Spedali Civili di Brescia» sia in corso la riorganizzazione su base dipartimentale delle attività sanitarie erogate.

Il modello organizzativo prescelto tende ad integrare l'operatività delle singole unità terapeutiche, allo scopo di ottenere una più efficace ed efficiente attività assistenziale.

Con deliberazione n. 3813/13344 del 26 novembre 1997 del commissario straordinario dell'azienda è stato costituito il dipartimento cardio-toracico, di cui fanno parte le seguenti unità operative ed assistenziali:

- cardiologia;
- cardiochirurgia;
- rianimazione cardiochirurgica;
- angiografia cardiaca ed emodinamica;
- ecocardiografia, elettrocardiografia, elettrostimolazione, scompenso cardiaco, trapianto cardiaco e tecniche alternative al trapianto;
- chirurgia toracica;
- broncoscopia e laserterapia;
- fisiopatologia respiratoria;
- broncopneumologia.

Per conseguire entro breve termine gli obiettivi prefissati (ottimizzazione dell'assistenza al paziente cardiopatico ed al paziente broncopneumatico, utilizzando spazi, personale ed attrezzature per conseguire anche una razionalizzazione dei costi, sviluppando ed incrementando le rispettive specialità mediche e chirurgiche), tale deliberazione ha individuato due commissioni interne di area sub-dipartimentale (una di area medica ed una chirurgica), incaricate di disciplinare in particolare l'organizzazione, i compiti e le attività del dipartimento cardio-toracico.

Per effetto delle determinazioni della citata deliberazione, la divisione di cardiochirurgia già operante presso gli «Spedali Civili» è stata trasferita accanto alla divisione di broncopneumologia, assumendo la denominazione e le funzioni assistenziali di chirurgia toracica con l'assegnazione di 26 posti-letto.

Infine, a seguito della stessa deliberazione e della conseguente istituzione del dipartimento cardio-toracico, ha cessato di esistere il preesistente dipartimento medico chirurgico di cardiologia, istituito ai fini dello svolgimento di un'adeguata sperimentazione gestionale delle risor-

se aziendali in attesa di definire il modello dipartimentale definitivo, con deliberazione n. 4409/14306 del 31 dicembre 1996.

*Il Ministro della sanità*

BINDI

(7 gennaio 1999)

VELTRI, BRUNO GANERI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso: che le condizioni della sanità calabrese sono caratterizzate da gravi ritardi e disfunzioni;

che la giunta regionale calabrese, ad oltre un anno dal suo insediamento, non ha saputo delineare una corrente politica nel settore e non ha, fra l'altro, individuato i criteri per l'elezione del consiglio dei sanitari, così come è previsto dall'ordinamento del servizio sanitario;

che l'assenza del consiglio dei sanitari rende impossibile il conferimento degli incarichi apicali e priva le aziende ospedaliere degli organi di consulenza;

che i piani attuativi delle aziende non sono ancora esaminati, cosicchè sussistono pesanti incertezze strategiche all'interno di ciascuna delle aziende stesse;

che in tale contesto si inserisce la verifica dell'operato dei diritti generali delle aziende che, a quanto si apprende, si configurerebbe come individuazione di soggetti politicamente «omogenei», al di fuori di valutazioni oggettive di merito,

si chiede di sapere se non si ritenga urgente e necessaria una attenta verifica sulla politica sanitaria della giunta regionale calabrese, oltre che per salvaguardare il rispetto dalle regole e la trasparenza nelle decisioni, anche al fine di assicurare efficienza nella gestione del settore sanitario.

(4-00242)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. – Com'è noto, la disciplina normativa concernente la programmazione aziendale, la gestione ed il finanziamento delle aziende USL dislocate nel territorio nazionale appartiene ai competenti organi regionali.

Pertanto, per poter fornire adeguata risposta all'atto parlamentare in esame, questo Ministero ha dovuto attingere agli elementi di competenza regionale forniti dal Commissariato del Governo in Calabria, dopo numerosi solleciti nei confronti di quelle autorità regionali.

La giunta regionale della Calabria, con delibera n.2812 del 7 maggio 1996, ha stabilito gli adempimenti - di cui all'articolo 8, comma 6, della legge regionale n. 2 del 1996 - concernenti l'elezione e la composizione del consiglio dei sanitari delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Calabria.

Lo stesso giorno, con deliberazione n. 2811, la giunta regionale ha determinato anche gli adempimenti previsti dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale n. 2 del 1996, nonché le modalità ed i requisiti per la composizione del consiglio dei sanitari delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

Con successiva deliberazione n. 4232 del 15 luglio 1996, la giunta regionale ha approvato il regolamento di organizzazione dello stesso consiglio dei sanitari delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

I piani attuativi delle aziende sanitarie calabresi sono stati approvati con deliberazione n. 9348 del 30 dicembre 1996.

La legge regionale n. 43 del 1996, infine, ha delineato e disciplinato le caratteristiche e le procedure a cui devono uniformarsi le AUSL e le aziende ospedaliere calabresi nella loro gestione contabile e finanziaria.

*Il Ministro della sanità*

BINDI

(7 gennaio 1999)

---

VILLONE. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che l'insula di S. Giovanni a Carbonara costituisce una eccezionale testimonianza della storia della città di Napoli;

che è in corso da parte della competente Soprintendenza un complesso lavoro di restauro, reso indispensabile dai molteplici interventi subiti nel tempo dalla struttura, e dall'aggravarsi di una generale condizione di degrado del complesso;

che tale degrado ha trovato una specifica causa nella destinazione della struttura a fini incongrui (caserma, distretto militare, uffici giudiziari);

che tali destinazioni hanno anche sottratto, per ben due secoli, il complesso alla fruizione da parte dei cittadini napoletani;

che, a quanto risulta, l'immobile dovrebbe ora essere destinato a sede degli uffici del giudice di pace;

che la Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici si è fermamente opposta a tale destinazione, avanzando ipotesi alternative circa l'utilizzazione dell'immobile,

si chiede di sapere:

se sia vero che è stata decisa la destinazione a sede degli uffici del giudice di pace;

in tal caso, specificamente a quale parte dell'immobile si riferisce la destinazione anzidetta;

se si ritenga che siffatta destinazione sia congrua rispetto alla natura del complesso;

se non si ritenga che tale destinazione possa ostacolare gli interventi di restauro di cui la struttura ha immediato bisogno;

se sia stata valutata la gravità di una scelta che in buona parte sottrarrebbe ai cittadini la fruizione di un complesso di eccezionale valore;

se sia stata valutata la proposta alternativa presentata dalla Soprintendenza;

se non sia possibile e opportuno comunque ipotizzare per gli uffici del giudice di pace una collocazione diversa;

quali iniziative si intenda assumere per la piena valorizzazione del complesso di S. Giovanni a Carbonara.

(4-10983)

(14 maggio 1998)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dal direttore dell'Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli e della locale soprintendenza ai beni architettonici e ambientali, si comunica quanto segue.

Il Ministero di grazia e giustizia ha in uso per i propri uffici di Napoli, dal 1989, una parte del complesso di San Giovanni a Carbonara e precisamente quella denominata «ex caserma Garibaldi». Tale parte, che in termini dimensionali è pari a circa il 30 per cento dell'intera isola, fu oggetto d'intervento di sistemazione ad opera del provveditorato alle opere pubbliche per la Campania e fu occupata dal neocostituito ufficio della procura circondariale di Napoli a partire dall'ottobre 1989.

Sino ai primi mesi del 1998 la parte dell'edificio in uso al Ministero di grazia e giustizia è stata utilizzata per gli uffici del tribunale della sorveglianza e della procura circondariale presso la pretura di Napoli.

Con l'entrata in funzione del nuovo palazzo di giustizia anche gli uffici sopra menzionati, unitamente a tutto il settore penale, sono stati trasferiti dalla ex caserma Garibaldi al nuovo palazzo.

Resisi quindi disponibili i locali dell'edificio in argomento, si è data attuazione al trasferimento in essi degli uffici del giudice di pace di Napoli che, nel frattempo, erano stati sistemati, in maniera non soddisfacente, nell'edificio ex ospedale Santa Maria della Pace e da tempo chiedevano l'uso dell'edificio in parola.

La soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di Napoli, dal canto suo, rendeva nota, nel corso di una conferenza stampa in data 9 marzo 1998, la proposta alternativa di destinazione d'uso del complesso, volta a creare un centro di documentazione dell'architettura moderna che potesse, tra l'altro, servire di supporto alle istituzioni universitarie e professionali della città.

Occorre sottolineare che il Ministero di grazia e giustizia, pienamente consapevole delle difficoltà che la presenza di uffici giudiziari in un terzo della struttura comporta rispetto all'obiettivo di un suo complessivo restauro, ha da tempo instaurato, attraverso il proprio Ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli,

un proficuo rapporto di collaborazione anche per favorire il conseguimento del predetto obiettivo. A questo particolare riguardo, si rappresenta che, proprio al fine di consentire alla soprintendenza il prosieguo del lotto di restauro in corso, è stata elaborata, dall'Ufficio speciale citato, una sistemazione degli uffici del giudice di pace che ha consentito la cessione alla stessa di numerosi locali. Allo stato lo stesso Ufficio si sta attivando per consentire, in un prossimo futuro, la cessione di un'ampia area esterna al fine di consentire il restauro dell'antico frutteto del complesso monastico.

In conclusione è evidente che anche da parte di questo Ministero è auspicabile l'avveramento di condizioni che permettano, attraverso una collocazione diversa dei predetti uffici, da un lato di migliorarne la funzionalità e, dall'altro, di pervenire alla definitiva, piena, valorizzazione del complesso di San Giovanni a Carbonara.

*Il Ministro di grazia e giustizia*

DILIBERTO

(8 gennaio 1999)

---

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che con delibera della giunta esecutiva del CONI n. 555 del 23 aprile 1996 si procedeva alla licitazione privata in 6 lotti per l'appalto dei servizi di manutenzione delle zone a verde presso impianti sportivi e uffici del CONI, in Roma e provincia, dal 1° novembre 1996 al 30 giugno 2000 per una spesa annua di lire 6.827.000.000 + IVA;

che gli importi annui sono così suddivisi:

centro preparazione olimpica «Giulio Onesti» e CRAL Acquacetosa lire 1.618.000.000 + IVA;

Piscina Foro Italico-stadio dei Marmi-serre e vivai-Parco Foro Italico lire 1.250.000.000 + IVA;

Complesso Tre Fontane e Velodromo olimpico lire 1.140.000.000 + IVA;

Centro preparazione olimpica Pratoni del Vivaro, Centro preparazione olimpica Castelgandolfo (Villaggio vogatori e foresteria), palestra di scherma di Frascati lire 1.049.000.000 + IVA;

Stadio Terme di Caracalla, Stadio Eucalipti, Stadio Stella Polare lire 1.049.000.000 + IVA;

Stadio Flaminio, Stadio Farnesina, Centro preparazione olimpica Montelibretti, Palazzetto dello Sport, Palazzi delle Federazioni sportive nazionali, sede Totocalcio lire 880.000.000 + IVA;

che le prestazioni sono previste a misura ed a *forfait* per esigenze impreviste ed imprevedibili,

si chiede di sapere:

se risulti che le ditte che hanno vinto il bando di gara posseggano in riferimento all'ultimo triennio (1992-1994) un fatturato pari alme-

no a 1,5 volte il valore annuo del lotto ottenuto e quanti dipendenti impieghino;

se risulti che le suindicate ditte siano iscritte all'Albo nazionale dei costruttori per la categoria 11 e per la classe di importo di almeno 1.500 milioni;

quante e quali ditte abbiano partecipato al bando;

se gli importi relativi ai costi dei servizi di presidio e manutenzione del verde a Roma e provincia, in particolare quelli dell'allegato 2, punto B, che dovrebbero riguardare le potature, ammontino annualmente a complessivi 715 milioni annui, mentre in realtà la potatura viene effettuata nell'arco di quattro anni specialmente per le piante ad alto fusto, e quindi se si ritenga che tali importi che nel quadriennio raggiungono 2.840 milioni siano equi e giustificabili;

se corrisponda a verità che fino ad ora è stato eseguito il lavoro di potatura del solo 50 per cento degli alberi ad alto fusto, visto che molti di questi alberi non possono essere potati con scadenza annuale;

se risulti che siano in corso indagini di polizia giudiziaria e se la Corte dei conti sia al corrente di quanto esposto.

(4-11500)

(19 giugno 1998)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI e la divisione gestione impianti del CONI, si fa presente quanto segue.

Il CONI precisa che tra le imprese che avevano presentato domanda per la licitazione privata in sei lotti, per l'appalto dei servizi di manutenzione delle zone a verde presso gli impianti sportivi e uffici del CONI in Roma e provincia, sono state invitate a ciascun lotto le ditte che hanno dimostrato di aver prodotto nel triennio 1992-1994 un fatturato medio annuo pari almeno a 1,5 volte il valore annuo del contratto relativo al lotto stesso e che hanno documentato l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per la categoria 11 e per la classe d'importo di 1.500 milioni.

Le sei imprese che si sono aggiudicate i sei lotti risultano perciò in possesso dei requisiti per l'ammissione alla gara.

È stato precisato, inoltre, che il bando di gara non richiedeva che fosse fornita dalle imprese alcuna indicazione circa il numero dei dipendenti impiegati.

Le ditte che hanno chiesto di essere invitate ai sei lotti sono le seguenti:

- 1) La Giara
- 2) (ATI) Vivai Mari
- 3) Azienda Vivaistica Romana
- 4) Soc. Coop. Florovivaistica Lazio
- 5) Eurogarden s.r.l.
- 7) Conti Piante Rieti s.r.l.

- 8) Alberto Conti s.r.l.
- 9) (ATI) F.lli Conti Di Conti G.
- 10) Agricola Florovivaistica Palocco Garden
- 11) Caldani Piante s.r.l.
- 12) A & A Sgaravatti Vivai
- 13) Scarpelli s.p.a.
- 14) Malegori Comm. Erminio s.r.l.
- 15) Valleverde S.p.A.
- 16) (ATI) Cipriani Antonio S.r.l.
- 17) (ATI) Angeloni Angelo
- 18) Di Pietro Luigi s.r.l.
- 19) Ipomagi s.r.l.
- 20) Massimi Angelo
- 21) (ATI) Sebastianelli Giocondo
- 22) (ATI) Azienda Agricola Palmaverde
- 23) Sublacense Garden s.r.l.
- 24) Sebastianelli Giovanni
- 25) Agrisport.

Alle sei gare sono state ammesse a partecipare le seguenti imprese, che avevano presentato offerte:

	<i>Lotti</i>
1) La Giada	1-2-3-4-5-6
2) (ATI) Vivai Mari	1-2-3-4-5-6
3) Azienda Vivaistica Romana	1-2-3-4-5-6
4) Soc. Coop. Florovivaistica Lazio	1-2-3-4-5-6
5) Eurogarden	1-2-3-4-5-6
6) Bindi Secondo s.r.l.	1-2-3-4-5-6
7) Conti Piante Rieti s.r.l.	1-2-3-4-5-6
8) Alberto Conti s.r.l.	1-2-3-4-5-6
9) (ATI) F.lli Conti di Conti G.	1-2-3-4-5-6
10) Agric. Flor.ca Palocco Garden	1-2-3-4-5-6
11) Caldani Piante	2-3-4-5-6
12) A & A Sgaravatti Vivai	5-6

La divisione gestione impianti del CONI ha fatto presente che tutte le cifre prese in considerazione sono al lordo del ribasso offerto dalle ditte in sede di gara e che gli effettivi impegni contrattuali sono stati assunti dall'ente al netto della percentuale di ribasso offerta dalle ditte aggiudicatrici degli appalti; risultano, pertanto, inferiori agli importi menzionati nell'interrogazione medesima.

Le suddette percentuali, riguardo agli appalti in oggetto, vanno da un minimo del 12,38 per cento ad un massimo di 14,11 per cento.

È stato, altresì, rappresentato che le notizie e i dati riferiti alle potature delle specie arboree risultano imprecisi sia riguardo alla quantità che alla qualità del servizio reso fino ad oggi.

Al riguardo, è stato rilevato che per un normale lavoro di potatura sono previsti più interventi limitati per il mantenimento della chioma, distribuiti nell'arco di 3-4 anni, a seconda della specie arborea e delle condizioni dei singoli alberi che, nella fattispecie, risultavano assai precarie data l'assenza di interventi di potatura negli ultimi 10-15 anni.

Per quanto concerne la quantità di interventi resi, è stato precisato che finora i lavori di potatura risultano aver interessato l'80 per cento del totale di circa 3.000 alberi.

Non si hanno notizie di eventuali indagini di polizia giudiziaria in corso.

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*

MELANDRI

(11 gennaio 1999)

---